

Modello di organizzazione e gestione

D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231

Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione

2019-2020-2021

Programma Triennale per la Trasparenza e
l'Integrità

2019-2020-2021

Versioni del documento:

REV.	DATA	MOTIVO
1.1	18.4.2017	Prima stesura documento coordinato
1.2	30.11.2017	Aggiornamento annuale
1.3	31.1.2018	Aggiornamento nominativo RPT
1.4	30.11.2018	Aggiornamento annuale
1.5	1.2.2019	Aggiornamento nominativo RPT e tabella punto 11

Glossario:

TERMINE	SIGNIFICATO
MOG	Modello di Organizzazione e Gestione
OdV	Organismo di Vigilanza
AQT	Accordo Quadro Triennale
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
CdA	Consiglio di Amministrazione
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
PTPC	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
PTTI	Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità
RPC	Responsabile del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione
RPT	Responsabile del Programma triennale della Trasparenza e Integrità

Indice

▪ CONSIDERAZIONI INIZIALI	pag.	4
▪ <u>A. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</u>		
▪ PARTE GENERALE (Principi del modello di Organizzazione e Gestione)		
▪ Premesse	pag.	6
▪ QUADRO NORMATIVO	pag.	7
▪ REATI E SANZIONI	pag.	9
▪ CRITERI ADOTTATI	pag.	10
▪ STRUTTURA SOCIETARIA	pag.	11
▪ STRUTTURA ORGANIZZATIVA	pag.	12
▪ ATTIVITÀ OPERATIVE	pag.	13
▪ LINEE GUIDA E CODICE DI COMPORTAMENTO	pag.	14
▪ ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	pag.	14
▪ REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO	pag.	19
▪ ORGANISMO DI VIGILANZA	pag.	22
▪ SISTEMA DISCIPLINARE	pag.	25
▪ FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	pag.	29
▪ PARTE SPECIALE (Reati rilevanti e misure di prevenzione)		
▪ PREMESSE	pag.	30
▪ LE ATTIVITÀ, I PROCESSI, LE AREE ED I SETTORI	pag.	30
▪ DESCRIZIONE ED ESEMPLIFICAZIONE DEI REATI A RISCHIO	pag.	30
▪ MISURE DI PREVENZIONE	pag.	41
▪ FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	pag.	54
▪ <u>B. SEZIONE SPECIALE (Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità)</u>		
▪ QUADRO NORMATIVO	pag.	56
▪ OGGETTO E FINALITÀ DEL PIANO	pag.	58
▪ RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO	pag.	59
▪ GESTIONE DEL RISCHIO	pag.	59
▪ CONTROLLO E PREVENZIONE DEL RISCHIO	pag.	64
▪ FORMAZIONE	pag.	65
▪ INFORMAZIONE	pag.	65
▪ CODICE DI COMPORTAMENTO	pag.	66
▪ OBBLIGHI SULL'ATTIVITÀ SVOLTA	pag.	66
▪ SISTEMA DI RACCORDO	pag.	66
▪ DATI DEL PIANO	pag.	66

▪ *La misura della trasparenza (Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità)*

▪ QUADRO NORMATIVO	pag.	67
▪ OBIETTIVI E CONTENUTI	pag.	68
▪ TRASPARENZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI	pag.	69
▪ INDICAZIONI PER SPECIFICI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	pag.	70
▪ ULTERIORI PRESCRIZIONI E MISURE TECNICHE	pag.	71
▪ SITO ISTITUZIONALE, RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	pag.	72
▪ EVOLUZIONE DEL SITO	pag.	72
▪ IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA	pag.	73
▪ ACCESSO CIVICO	pag.	73
▪ OBIETTIVI DEL PROGRAMMA NEL TRIENNIO 19-20	pag.	73

Considerazioni iniziali

L'Università degli Studi di Palermo, in linea con il disposto dell'art.9 comma 3 del proprio Statuto, rilevando l'esigenza di avvalersi di attività e servizi strettamente necessari e strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ha costituito all'interno della propria struttura un organismo "in house" sotto forma di Società a responsabilità limitata a socio unico - SINTESI.

La Società SINTESI, costituita in data 22 giugno 2012, svolge le proprie attività con modalità di affidamento diretto, nell'interesse esclusivo dell'Università degli Studi di Palermo, Socio unico fondatore e detentore dell'intero capitale sociale, che effettua sulla Società un controllo analogo a quello esercitato su attività e servizi propri.

Per controllo analogo si intende l'ampio potere di direzione, coordinamento, supervisione e vigilanza, in ragione dei fini istituzionali e dello svolgimento dei servizi di interesse pubblico e delle attività amministrative di competenza.

Il controllo è effettuato:

- in via preventiva, sotto forma di autorizzazioni, indirizzi e pareri vincolanti;
- contestuale, attraverso il monitoraggio continuo dell'attività della Società;
- finale, attraverso le verifiche previste a consuntivo.

Altre forme di controllo e verifiche, con i correlati obblighi per la Società, sono previsti negli Accordi Quadro o contratti di affidamento dei servizi, che in ogni caso, prevedono il potere del Socio unico, di effettuare verifiche ed ispezioni periodiche presso la sede sociale e nei luoghi di svolgimento dei servizi, al fine di controllare la regolarità, il raggiungimento ed il mantenimento della qualità dei servizi affidati.

Per quanto detto il Socio ha statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della Società, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica.

L'espressione "controllo analogo" non può essere ritenuta sinonimo di un'influenza dominante che il Socio sarebbe di regola in grado di esercitare sull'Assemblea della Società e, di riflesso, sulla scelta degli Organi sociali; si tratta, invece, di un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione della Società con modalità e con un'intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al Socio (fosse pure un socio unico) in base alle regole dettate dal Codice Civile, e sino al punto che agli Organi della Società non resta affidata nessuna autonoma rilevante autonomia gestionale.

SINTESI srl non è altro che una *longa manus* dell'Università degli Studi di Palermo, al punto che l'affidamento pubblico mediante *in house contract*

neppure consente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo, in quanto "l'ente *in house* non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa"¹.

La peculiarità delle Società *in house*, è stata oggetto di specifica attenzione da parte dell'ANAC, prima con l'emissione delle Linee guida adottate con la Determinazione n° 8 del 17 giugno 2015 e successivamente con la delibera n° 831 del 3 agosto 2016 che ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

Il punto 2 delle citate Linee guida ("Le Società in controllo pubblico...") recita *<in considerazione della peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le Società in house, queste ultime rientrano a maggior ragione nell'ambito delle Società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012. (...) Le presenti Linee guida muovono dal presupposto fondamentale che le amministrazioni controllanti debbano assicurare l'adozione del modello di organizzazione e gestione previsto dal decreto legislativo 231/2001 da parte delle Società controllate.>*

Il punto 3.2 ("... Società in controllo pubblico...") del nuovo Piano Nazionale Anticorruzione², precisa inoltre che, per quanto concerne le misure di prevenzione della corruzione, le Società *in house* devono adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 231/2001. Esse, pertanto, integrano il modello di organizzazione e gestione con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge 190/2012. Le misure sono ricondotte in un documento unitario e sono collocate in una sezione apposita chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.

Per gli effetti di quanto sopra, SINTESI si è dotata del presente sistema coordinato, composto dal modello di organizzazione e gestione e dal piano anticorruzione.

Alla data di redazione del presente documento è stato avviato il procedimento di trasformazione della società in Fondazione Universitaria di diritto privato di cui all'art.59, comma 3 della Legge 388/2000 e del successivo DPR 254/2001, procedimento di cui tuttavia non sono ancora certi gli esiti ed i tempi.

¹ Così si è espresso il Consiglio di Stato, adunanza plenaria, Sentenza 3 marzo 2008 n.1

² Piano adottato dall'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - con delibera n. 381 del 3.8.2016

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

PARTE GENERALE

Principi del modello di Organizzazione e Gestione

Premesse

Il presente documento illustra il Modello di Organizzazione e Gestione applicato dalla Società SINTESI srl a Socio Unico Università degli Studi di Palermo, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n° 231 del 8 Giugno 2001.

Il documento costituisce, infatti, parte generale del Modello e, nell'individuare i principi generali che fondano il Modello, pone in primo piano l'analisi della normativa di riferimento da cui il Modello prende le mosse e, dunque, descrive con un approccio pragmatico il Decreto, le prospettive di ampliamento della disciplina in esso contenuta e gli indirizzi applicativi delle Linee Guida emesse dalle associazioni di categoria.

Il presente Modello è ispirato al Codice di Comportamento adottato dall'Università degli Studi di Palermo e alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, elaborate da Confindustria nel documento del 7 marzo 2002 (e successivi aggiornamenti).

Come precisato alle premesse, inoltre, il Modello è corredato di un'apposita sezione speciale che riguarda il Piano di prevenzione della Corruzione ai sensi della Legge 190 del 6 novembre 2012 (e successive modificazioni) per quanto disposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'analisi normativa costituisce il presupposto della predisposizione ed attuazione del Modello.

Il documento, infatti, si struttura attraverso la descrizione delle attività che vengono svolte da SINTESI per la definizione del Modello, con indicazione degli aspetti peculiari e delle scelte effettuate per rendere quanto più adeguata ai fini del Decreto l'organizzazione aziendale di SINTESI.

Il documento individua il sistema organizzativo per l'attuazione del Modello riportando le modalità con le quali SINTESI provvede alla sua applicazione, richiama il sistema delle attività di informazione e formazione da intraprendere

per garantire l'effettività del Modello e descrive le conseguenze di eventuali violazioni del Modello stesso attraverso la definizione di un sistema disciplinare.

Completa il Modello la descrizione dell'Organismo di Vigilanza interno a SINTESI, cui viene attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficacia del Modello.

1. QUADRO NORMATIVO

In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all'articolo 11 della legge 29 settembre 2000 numero 300, il decreto legislativo numero 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha adeguato la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune importanti convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito³.

Con il decreto 231 è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico di enti per alcuni reati commessi nell'interesse o vantaggio degli stessi da:

- Persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una unità organizzativa - dotata di autonomia finanziaria e funzionale - nonché da persone fisiche che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo degli enti medesimi
- Persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati

La disciplina contenuta nel Decreto 231 rappresenta una vera e propria rivoluzione copernicana, in quanto ha condotto alla creazione di un nuovo paradigma sanzionatorio, finalizzato a colpire la criminalità di impresa attraverso una responsabilità diretta dell'ente è collegata alla commissione di reati il cui accertamento viene rimesso per l'appunto alla discrezionalità del giudice penale nell'ambito del relativo processo.

Da un punto di vista sostanziale si è assistito con il superamento del principio *societas delinquere non potest* ad un vero e proprio stravolgimento della nostra vita giuridica, fortemente incentrata all'idea che fosse la persona fisica l'unico soggetto che potesse o dovesse entrare nella vicenda punitiva.

³ Si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 Luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee; la Convenzione di Bruxelles del 26 Maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti i funzionari delle CE e degli Stati membri dell'Unione Europea; la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali firmata a Parigi il 17 Dicembre 1997.

La responsabilità amministrativa degli enti si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato ed entrambe le responsabilità sono oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale; peraltro la responsabilità dell'ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile.

Tuttavia, la norma ha espressamente previsto che l'ente non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa per il fatto commesso, qualora dimostri di avere adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di fatti penalmente rilevanti e di avere affidato il compito di vigilanza ad un apposito organismo (OdV).

A distanza di più di un decennio, in linea con le direttive comunitarie, il legislatore italiano con la Legge 190 è intervenuto con ampie riforme strutturali, volte a contrastare e prevenire i fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione; con quest'ultima norma il legislatore ha voluto dotare gli enti destinatari, di un sistema organico di prevenzione della corruzione, riducendo le opportunità che si verificano eventi corruttivi, aumentando la capacità di scoprire casi di corruzione e creando un contesto sfavorevole al fenomeno corruttivo.

La legge 190 ha individuato nel piano anticorruzione lo strumento principale per contrastare il fenomeno corruttivo e nel responsabile della prevenzione della corruzione il soggetto cui affidare il compito di elaborare la proposta del suddetto piano, nonché di verificare l'efficace attuazione e l'idoneità del piano a prevenire i reati.

Mentre quindi il Modello 231 è volto a ridurre al minimo il rischio di commissione del reato, con la legge 190 il legislatore ha voluto prevenire la realizzazione di comportamenti corruttivi in senso ampio, ivi comprese quindi quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Nel rispetto del quadro normativo sopra descritto, la Società SINTESI conformemente a quanto indicato nel piano nazionale anticorruzione, ha ritenuto che un maggior livello di prevenzione di comportamenti illeciti all'interno della Società, possa essere efficacemente attuato attraverso l'adozione di un sistema coordinato "D.Lgs. 231 - Legge 190", che trova fondamento nel presente documento.

È opportuno precisare che il D.Lgs. 231, prevede l'adozione del Modello, in termini di facoltatività e non di obbligatorietà. La mancata adozione non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma espone maggiormente la Società alla responsabilità derivante dagli illeciti perpetrati da amministratori o dipendenti.

Tuttavia, come già esposto alle premesse, nella particolare fattispecie delle Società *in house*, come SINTESI, si presuppone⁴ che gli enti controllanti assicurino l'adozione del modello.

2. REATI E SANZIONI

I cosiddetti reati-presupposto, dal cui compimento può scaturire la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente richiamati dal decreto legislativo 231, al quale si rinvia per la cognizione degli stessi.

In sintesi tali reati sono (con gli articoli di riferimento del Dlgs 231):

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24)
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)
- Criminalità organizzata (art. 24-ter)
- Concussione e corruzione (art. 25)
- Falso nummario (art. 25-bis)
- Delitti contro l'industria ed il commercio (art.25-bis.1)
- Reati societari (art. 25-ter)
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1)
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)
- Abusi di mercato (art. 25-sexies)
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies)
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio (art. 25-octies)
- Violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)
- Reati ambientali (art. 25-undecies)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.25-duodecies)
- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

Il sistema sanzionatorio descritto dal decreto legislativo 231, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede a seconda degli illeciti commessi l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Sanzione pecuniaria
- Confisca
- Pubblicazione della sentenza
- Sanzioni interdittive

⁴ Cfr. ANAC: Linee guida 2015, punti 2 e 2.1.1 e PNA 2016 punto 3.2

Le sanzioni interdittive – applicabili anche in via cautelare - possono comportare, a mero titolo esemplificativo, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, fino anche alla interdizione dall'esercizio dell'attività.

Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

3. CRITERI ADOTTATI

I modelli di organizzazione, gestione e controllo - come espressamente previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 231 - possono essere adottati anche sulla base di codici redatti dalle associazioni rappresentative degli enti. Nella redazione del presente documento SINTESI ha tenuto conto, oltre che delle direttive impartite dal socio Università degli studi di Palermo, anche delle linee guida fornite da Confindustria, e così articolate:

- Fase progettuale:
 - identificazione dei rischi nel contesto aziendale
 - predisposizione di un sistema di controllo adeguato
- Componenti fondamentali del sistema di controllo:
 - previsione di principi etici e di regole comportamentali
 - sistema organizzativo adeguatamente formalizzato, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle dipendenze gerarchiche ed alla descrizione dei compiti
 - Procedure che regolino lo svolgimento delle attività prevedendo opportuni controlli
 - Sistemi di controllo di gestione capace di segnalare tempestivamente possibili criticità
- Principi di controllo:
 - Verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione
 - Separazione dei poteri e dei ruoli
 - Istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato

Con riferimento all'efficacia del modello, anche in linea con le direttive impartite da Confindustria, si richiede che esso:

- Individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati
- Preveda idonee modalità di gestione delle risorse finanziarie
- Individui specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire
- Introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate

In definitiva il Modello consiste in un insieme di regole generali (principi di comportamento) e regole operative (procedure e protocolli), il cui rispetto consente di prevenire comportamenti illeciti o anche solo scorretti o irregolari.

Inoltre, i principi di comportamento e i protocolli operativi, hanno anche la funzione di far conoscere ai destinatari del Modello i comportamenti da tenere nell'ambito dei processi a rischio e di individuare i soggetti responsabili nonché quelli coinvolti.

4. STRUTTURA SOCIETARIA

Come già esposto alle premesse, l'Università degli Studi di Palermo, ha costituito la Società SINTESI all'interno della propria struttura; secondo lo statuto sociale (art. 4), la Società ha per oggetto lo svolgimento di attività e servizi di esclusivo interesse del socio unico, nell'ambito della progettazione gestione e valutazione di azioni di cooperazione, mobilità, ricerca, formazione ed innovazione, nel quadro dei programmi regionali, nazionali, comunitari ed internazionali. Ciò con l'obiettivo di contribuire ad aumentare la competitività, l'innovazione e la dinamica del mondo della cultura, della formazione, della ricerca, dell'impresa, dei servizi pubblici e privati, anche attraverso azioni d'individuazione di fondi pubblici e privati locali, nazionali, europei ed internazionali.

Per realizzare l'oggetto sociale, la Società può svolgere:

- Azioni di informazione e sensibilizzazione
- Servizi di supporto per l'avvio di attività imprenditoriali
- Gestione di progetti comunitari
- Formazione sulla progettazione
- Promozione della cooperazione universitaria
- Sviluppo dei rapporti Università-Imprese
- Analisi fabbisogni formativi
- Trasferimento tecnologico
- Gestione di servizi diretti all'utenza del Socio
- Organizzazione di eventi

SINTESI può svolgere, direttamente o indirettamente, tutte le attività sopra elencate o ad esse collegate, mediante atti di natura commerciale, industriale, immobiliare, mobiliare e finanziaria, in Italia ed all'estero.

La Società, che ha un capitale sociale di 10.000 € e durata sino al 2050, può ricevere dal Socio finanziamenti in conto capitale o in conto esercizio, oltre ai corrispettivi dei contratti di servizio.

La Società è governata dal Socio Unico, amministrata da un Amministratore Unico ed è sorvegliata da un Collegio sindacale monocratico, il Revisore Unico.

Al Socio sono riservate quelle decisioni che, nello schema tipico delle Società a responsabilità limitata, sono competenza dell'Assemblea, come per esempio l'approvazione del bilancio, la nomina degli Organi, le modificazioni dello Statuto, l'approvazione dei programmi di attività, degli investimenti e dell'organigramma aziendale, le decisioni su questioni di natura straordinaria, e su tutte le operazioni di trasformazione, partecipazione, cessione di rami d'azienda e nomina dei liquidatori e infine la nomina del direttore generale, se previsto a seguito di motivata richiesta dell'Amministratore Unico.

Il Socio inoltre assume tutte le decisioni in merito all'assunzione di personale e all'approvazione dei regolamenti interni per il conferimento di incarichi di lavoro e di reclutamento, e all'assunzione di finanziamenti superiori a cinquantamila euro.

All'Assemblea della Società vengono riservate, le materie di competenza assegnate dalla legge (con ridondanza quindi rispetto a quanto sopra di attribuzione del Socio), tutti gli argomenti riconducibili alla logica del controllo analogo e tutte le materie che l'Amministratore intende sottoporre alla sua approvazione.

L'Amministratore Unico, oltre a gestire e rappresentare la Società, ha un ruolo essenzialmente propositivo, dovendo redigere i programmi delle attività, che devono essere sottoposti all'approvazione preventiva del Socio. I programmi - articolati in progetti specifici - una volta approvati si traducono in un accordo quadro della durata triennale e in contratti accessori di servizio normalmente di durata annuale (coincidenti con l'anno solare).

Rimangono di competenza dell'Amministratore poi, tutte le funzioni di rendicontazione delle attività, ivi compresa la redazione del bilancio consuntivo di esercizio, e tutti gli adempimenti che per legge sono riservati al rappresentante legale.

All'Organo monocratico di revisione, vengono infine attribuite le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti.

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Come già ampiamente commentato, SINTESI è una Società la cui amministrazione è demandata al Socio, con le modalità di controllo analogo tipiche delle Società *in house*.

All'Amministratore Unico della Società, che nei confronti dei terzi assume le funzioni e le responsabilità attribuite dal Codice civile al Consiglio di Amministrazione, spetta la gestione della Società, secondo le decisioni e gli atti di indirizzo del Socio, con facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, comunque in un rapporto di tipo gerarchico nei confronti del Socio.

La direzione operativa della Società è affidata ad un dirigente con rapporto di lavoro dipendente, con le mansioni di direttore. Il direttore assume le funzioni e le responsabilità attribuite dall'Amministratore Unico, ha mansioni di direzione, coordinamento e supervisione delle attività, con l'obiettivo di garantire il raggiungimento degli standard fissati nei contratti di servizio e opera quale capo del personale. Ha infine funzioni di attuazione operativa degli adempimenti amministrativi nelle modalità e con i tempi dettati dall'Amministratore unico.

Completano lo staff di lavoratori, sette impiegati con diverse mansioni, che rendono concretamente i servizi di cui beneficia direttamente il Socio.

La Società si avvale inoltre della consulenza esterna e continuativa di un consulente del lavoro e di un commercialista ed è controllata da un Revisore Unico, con le funzioni civilistiche dell'Organo di controllo.

6. ATTIVITÀ OPERATIVE

Le attività specifiche vengono definite in appositi contratti accessori del contratto quadro (cosiddetti contratti di servizio), secondo quanto pianificato nei documenti di programmazione, che sono articolati nel POS - Piano Operativo Strategico - che abbraccia un arco temporale di tre anni e nel PEA - Piano Esecutivo Annuale.

Tutti i contratti attuativi sono redatti secondo uno schema tipico approvato dal Socio e prevedono, oltre l'oggetto dei servizi (dettagliati in un allegato tecnico) e le modalità di trasferimento del corrispettivo, l'individuazione di uno o più referenti del Socio e le procedure di monitoraggio e rendicontazione delle attività.

Gli attuali documenti di programmazione sono articolati in tre linee di attività (Programmi) e otto tipologie di commesse (Progetti):

- Programmi:
 - Core Services, servizi di routine resi al Socio
 - Growth, servizi interni per la crescita societaria
 - Business, servizi commerciali resi a terzi (programma non attivato)
- Progetti:
 - Third Mission, supporto alla "terza missione" dell'Università
 - Proger, supporto alla gestione di progetti di ricerca e sviluppo
 - Learning, servizi di formazione
 - Events, organizzazione di eventi
 - Strategy, qualificazione del personale societario
 - Dissemination, servizi di divulgazione di progetti di ricerca
 - Consulting, progettazione e gestione di specifici progetti di ricerca
 - Marketing, supporto alle attività di marketing e fund raising

Non tutti i programmi-progetti vengono attivati, essendo limitate le risorse finanziarie destinate dal Socio alla Società. Sino all'anno di osservazione del presente documento (2016), sono stati attivati prevalentemente, il programma Core Business ed i progetti Third Mission, Events e Learning.

Le attività operative si concretano sostanzialmente in servizi di assistenza agli Uffici Amministrativi dell'Area della Ricerca e Sviluppo, prevalentemente in modalità di affiancamento del personale strutturato presso il Socio. I lavoratori sono inseriti di fatto all'interno dell'organigramma universitario, con dipendenze funzionali molto stringenti e le derivanti limitazioni organizzative ed operative.

I documenti di programmazione del triennio 2019-2021 prevedono tuttavia una diversificazione ed estensione delle attività, che potranno dar luogo ad un aggiornamento del modello.

7. LINEE GUIDA E CODICE DI COMPORTAMENTO

Confindustria ha approvato le prime "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001" in data 7 Marzo 2002. Le Linee Guida sono state aggiornate in seguito alle diverse integrazioni del Decreto e da ultimo il 31.3.2008. In questi termini sono state approvate e dichiarate idonee dal Ministero della Giustizia.

Le Linee Guida di Confindustria, si devono certamente ritenere applicabili alla predisposizione del Modello. Tuttavia, il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida, non inficia la validità del Modello stesso. Infatti, i Modelli adottati dalle Società devono essere necessariamente redatti con specifico riferimento alla propria realtà concreta, e pertanto possono anche discostarsi dalle linee guida le quali, per loro natura, hanno carattere di indirizzo generale.

Per le considerazioni già esposte nelle premesse sulla natura *in house* della Società, e sulla sostanziale immedesimazione delle attività sociali con quelle del Socio, si è adottato il Codice di Comportamento dell'Università degli Studi di Palermo, traendone i principi etici e le caratteristiche di ordine pratico che ispirano ed indirizzano il modello.

8. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

8.1 Metodologie adottate

Nella predisposizione e definizione del presente documento, la Società, al fine di meglio realizzare le finalità del decreto, ha posto in essere una serie di attività così sintetizzate:

- Individuazione e mappatura delle attività potenzialmente a rischio

- Previsione di specifici presidi di controllo attraverso la realizzazione o l'integrazione di procedure e regolamenti
- Istituzione di un apposito organismo di vigilanza
- Previsione di un pertinente sistema sanzionatorio e di una idonea attività di informazione e formazione

8.2 Attività e processi sensibili

SINTESI è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione giuridica ed immagine, delle aspettative del Socio Unico e del lavoro dei propri Dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema organizzativo e di controllo idoneo, atto a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri Amministratori, Dipendenti, Consulenti e Terzi.

A tal fine SINTESI ha condotto un'attenta analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volta a verificare la corrispondenza dei principi di comportamento e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

La valutazione del grado di rischio è stata effettuata in sede di mappatura delle attività aziendali, con riguardo a ciascuna attività sensibile e processo strumentale, sulla base di considerazioni di tipo quantitativo e qualitativo, che hanno tenuto conto a titolo esemplificativo, di alcuni fattori quali la frequenza dell'accadimento dell'evento o delle attività, e la gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati.

Nello specifico è stato riscontrato il rischio di possibile commissione del reato nelle seguenti attività e processi sensibili:

Attività a rischio	Processi a rischio
Bilancio e contabilità	Elaborazione bilancio consuntivo d'esercizio Rapporti con Organi (Revisore, Corte Conti, OiV...)
Gestione dei rapporti con il Socio	Rapporti istituzionali Stipula contratti e rapporti negoziali
Gestione della Società	Controllo analogo Esercizio poteri statutari
Gestione finanziaria	Gestione del budget
Gestione legale	Rappresentanza e difesa tecnica
Gestione risorse umane	Amministrazione del personale
Servizi a rete	Amministrazione rete informatica
Sicurezza lavoratori	Assicurazione del rispetto degli standard di legge nei luoghi di lavoro

In considerazione delle attività sopra riportate, sono risultati concretamente realizzabili i seguenti reati:

Aggressioni alla riservatezza di dati e comunicazioni
Aggressioni alla sicurezza di dati e comunicazioni
Captazioni abusive e truffe ai danni dell'operatore pubblico
Concussione
Corruzione
Distrazioni di denaro pubblico dal fine cui è destinato
False comunicazioni sociali
Falsità nei documenti informatici
Formazione fittizia del capitale
Frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico
Illegale ripartizione degli utili o delle riserve
Impedito controllo
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
Lesioni colpose personali gravi o gravissime
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
Omicidio colposo
Operazioni in pregiudizio dei creditori
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
Ricettazione
Riciclaggio

A seguito dell'individuazione delle attività sensibili, SINTESI ha ritenuto opportuno definire i principi di riferimento del Modello che intende attuare attraverso la predisposizione del presente documento, tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le Linee Guida e il Codice di Comportamento e le *best practice* italiane in materia.

L'Organismo di Vigilanza monitora e vigila su qualsiasi modifica dell'attività della Società, ovvero della propria struttura organizzativa, che può far sorgere nuove attività sensibili non attualmente individuate.

Il Modello così come implementato ed integrato prescrive, per ciascuna attività sensibile individuata, le modalità di svolgimento dei relativi processi ed indica, ove rilevanti, specifiche procedure cui attenersi, prevedendo in particolare:

- i protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni;
- le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- gli obblighi di informazione all'Organismo di Vigilanza.

I risultati di tale analisi sono stati recepiti nella revisione e integrazione del sistema interno di organizzazione relativo alle Attività a Rischio e nella predisposizione della Parte Speciale – Reati Rilevanti e Protocolli di Prevenzione, che prevede *la descrizione per ciascun Reato delle attività aziendali potenzialmente a rischio, delle norme interne e delle procedure e principi di comportamento volti a prevenirne la commissione.*

8.3 Destinatari del modello

Destinatari del Modello, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono il Socio, l'Amministratore Unico, il dirigente con mansioni di direzione esecutiva, i lavoratori dipendenti ed i collaboratori esterni sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali.

Sono inoltre destinatari del Modello i Consulenti ed in ogni caso coloro che operano su mandato della Società o sono legati alla stessa da rapporti riconducibili alle tipologie indicate nel Decreto.

8.4 Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello

Il Modello è un "atto di emanazione dell'organo dirigente" in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lett. a) del Decreto.

È rimessa al Socio la responsabilità:

- di approvare e recepire, mediante apposita delibera, il presente documento, che costituisce parte integrante del Modello adottato da SINTESI;
- di procedere alle successive modifiche e integrazioni dei principi di riferimento del Modello, finalizzate a consentire la continua rispondenza del Modello medesimo alle prescrizioni del Decreto;
- di procedere all'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali degli stessi. Per l'individuazione di tali azioni, il Consiglio di Amministrazione si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza;
- di garantire l'aggiornamento delle aree a rischio in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro. In tale compito il Socio si avvale:

- dell'Amministratore Unico e del Direttore;
- dell'Organismo di Vigilanza, cui sono attribuiti poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree "critiche":
- di eventuali consulenti esterni nominati ad hoc.

8.5 Forme di controllo interno

Nella predisposizione del presente documento, la Società ha tenuto conto del sistema di controllo interno già esistente, al fine di verificare se esso fosse già idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal decreto.

Elementi identificativi del controllo societario interno:

- Il revisore unico
- L'organismo di vigilanza
- il codice e le regole generali di comportamento
- il regolamento amministrativo
- La struttura organizzativa nella forma piramidale, composta dal socio, dall'amministratore unico, dal direttore e dagli impiegati
- I sistemi informativi integrati, orientati alla segregazione delle funzioni e alla protezione delle informazioni in esso contenute
- L'attuazione della normativa in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nonché in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi

8.6 Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Con riferimento alle attività relative alle Aree a Rischio espressamente individuate, il Modello prevede specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie.

Le modalità di gestione assicurano la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa l'impiego delle risorse finanziarie.

La Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvale di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE.

Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate,

con mezzi informatici, in conformità a principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile.

Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all'Organismo di Vigilanza.

Le modalità di gestione sono aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

9. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono declinate le regole comportamentali generali che devono essere obbligatoriamente osservate da tutti i destinatari, con il fine di prevenire il rischio di commissione dei reati e dei fenomeni di corruzione.

Dal superiore obbligo ne consegue, che la violazione di dette regole, legittima la Società all'applicazione delle misure sanzionatorie previste nel presente documento

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

A. NEI RAPPORTI CON IL SOCIO, CON LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE, CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E CON I TERZI

La Società obbliga i destinatari del presente documento, a non interferire in maniera scorretta o illecita, nel processo formativo delle volontà poste a fondamento delle decisioni dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione (in particolare di quella del Socio).

Il divieto in senso assoluto, come sopra espresso, deve ritenersi indirizzato a non:

- prospettare, rendere disponibili e/o dichiararsi pronti a cedere utilità o altri tipi di vantaggi ad appartenenti della Pubblica Amministrazione, e ciò sia direttamente che per interposta persona o a mezzo di terzi soggetti, in cambio sia di dovute che di indebite agevolazioni, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Società;
- prospettare, rendere disponibili e/o dichiararsi pronti a cedere utilità o altri tipi di vantaggi, tali da compromettere la terzietà, l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio dei rappresentanti della pubblica amministrazione, nonché l'integrità e la reputazione di quest'ultima;
- interferire in qualunque modo nelle procedure in genere per favorire i processi di acquisto dei fornitori o altri soggetti segnalati da rappresentanti della pubblica amministrazione in cambio di vantaggi di qualsivoglia natura per sé o per la Società violando le procedure interne;

- arricchire indebitamente se stessi, o terzi o la Società, con il conseguimento di vantaggi di qualsivoglia natura a danno della pubblica amministrazione;
- acquisire regalie in genere o altre utilità di qualsivoglia genere e natura per modificare l'imparzialità e l'indipendenza del proprio giudizio;
- arrecare danno a fornitori che, pur dotati di ogni regolare requisito previsto nei bandi di gara, si vedano estromessi dall'appalto ricorrendo a giudizi parziali, non oggettivi o pretestuosi;
- Procurare indebitamente vantaggi procedurali a determinati fornitori, non applicando le disposizioni progettuali previste, mediante accettazione e produzione di documentazione falsa o erronea o non pertinente, fornendo dati e notizie rilevate da altre offerte prodotte da altri fornitori concorrenti;
- Concedere indebiti vantaggi in fase di selezione e di assunzione di personale dipendente, di collaboratori e di consulenti in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé o per la Società;
- Eseguire o richiedere ingiustificati pagamenti o altre utilità da collaboratori fornitori e consulenti o altri soggetti terzi
- Chiedere o ricevere incarichi o commesse imprenditoriali in genere assicurando dazioni di denaro o di qualsivoglia altra utilità
- Adottare comportamenti illeciti nei confronti della pubblica amministrazione, nelle sue varie articolazioni, fornendo alla stessa dati falsi, documentazione non vera ed afferente a circostanze inesistenti o assicurando circostanze inesistenti;
- Attestare requisiti falsi o non veri per ricevere erogazioni pubbliche non dovute quali contributi finanziamenti o altre agevolazioni;
- Mutare la destinazione di finanziamenti pubblici utilizzandoli per scopi diversi da quelli per cui sono concessi o attestare false partite contabili in seno alle rendicontazione sul relativo utilizzo.

Sintesi espressamente autorizza ad intrattenere relazioni con i rappresentanti della pubblica amministrazione e con terzi soltanto il personale apicale (nella specie l'Amministratore Unico e il Direttore) o chi risulti munito di apposita delega o procura.

La Società, altresì, obbliga tutti i suoi dipendenti di qualsiasi grado e livello, ad intrattenere rapporti con l'Autorità Giudiziaria o le Forze dell'Ordine assumendo comportamenti corretti e garantendo la massima disponibilità e collaborazione.

Successivamente alla comunicazione di pendenza di procedimenti giudiziari o indagini o ispezioni è fatto divieto di:

- Eliminare o contraffare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento o dati in genere
- attestare il falso o attivarsi presso altri dipendenti perché lo dichiarino
- Prospettare, rendere disponibili o dichiararsi pronti a cedere utilità o altri tipi di vantaggi, ai funzionari incaricati di svolgere l'attività di

accertamento e di controllo giudiziario o amministrativo, assicurando vantaggi per se stessi o per la Società.

B. NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SOCIETARIE E CONTABILI

Le seguenti regole comportamentali di carattere generale, si applicano ai destinatari del presente modello, che a qualunque titolo siamo coinvolti nelle attività contabili, rispetto ai reati societari di cui all'articolo 25 ter del D. lgs 231-2001, considerato che la Società redige il bilancio consuntivo di esercizio in contabilità ordinaria, costituito quindi da Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

In via generale è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni, al fine di fornire una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- non rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero;
- non porre in essere comportamenti che possano impedire, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo.

C. NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL D.Lgs 81-2008 (Sicurezza sul lavoro)

Sintesi promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi all'attività lavorativa svolta nelle proprie sedi di lavoro, richiedendo ad ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure adottate in materia di sicurezza sul lavoro, secondo il sistema di gestione della sicurezza adottato dalla Società.

In ogni caso è fatto obbligo, a tutti i destinatari a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza sul lavoro della Società, di dare attuazione ciascuno per la parte di propria competenza, alle funzioni assegnate, alle procedure adottate in tale ambito e alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza, come identificati nel vigente documento di valutazione dei rischi.

In particolare per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal decreto legislativo 81 nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di salute sicurezza sul lavoro è fatta espressa richiesta:

- Ai soggetti aziendali (datore di lavoro e suoi delegati in materia di

sicurezza ai sensi degli art. 16 e 18 del TU81) di svolgere i compiti loro attribuiti in tale materia, nel rispetto delle deleghe o procure ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle procedure esistenti;

- Ai soggetti nominati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del testo unico 81 di svolgere i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato;
- Ai preposti di vigilare sulla corretta osservanza da parte di tutti i lavoratori delle misure e delle procedure di sicurezza adottate;
- A tutti i dipendenti di avere cura della propria sicurezza.

10. ORGANISMO DI VIGILANZA

Per poter svolgere in modo efficace i propri compiti, l'Organismo di vigilanza deve essere dotato delle caratteristiche essenziali di "autonomia ed indipendenza, professionalità e continuità di azione", mancando le quali l'intero modello 231 viene vanificato nei fatti.

Quanto all'autonomia dell'organismo di controllo rispetto ai soggetti controllati, essa può essere conseguita sottraendo chi effettua i controlli alla gerarchia aziendale e ponendolo in una posizione di riporto diretto rispetto al vertice aziendale, il quale è, in ultima analisi, responsabile nei confronti del Socio che lo ha nominato per l'adozione, l'efficace attuazione ed il funzionamento del modello.

Il requisito della professionalità comporta la presenza in capo ai soggetti responsabili dei controlli, delle competenze e tecniche professionali necessarie per l'efficace svolgimento delle attività richieste (es. tecniche di campionamento statistico, di analisi e valutazione dei rischi, metodologie per l'individuazione di frodi, ecc.).

Infine, la continuità di azione, cioè il fatto che l'organismo di controllo debba dedicarsi stabilmente allo svolgimento dei controlli, è necessario per assicurare che non si verifichino falle nel sistema, determinate da controlli carenti, suscettibili di inficiare il modello.

L'articolazione e la composizione dell'organismo di vigilanza (monocratico o collegiale) è direttamente correlata alla complessità strutturale dell'impresa (dimensioni, articolazione interna, dislocazione sul territorio, presenza su determinati mercati particolarmente a rischio, ecc.).

In effetti non è possibile fissare limiti quantitativi, né in termini di fatturato, né di numero di dipendenti dell'impresa interessata, la complessità dell'organismo di controllo va infatti valutata caso per caso a seconda dei risultati dell'analisi dei rischi, dalla quale emergano quante aree, processi, funzioni devono essere assoggettate a controllo.

In linea generale, anche sulla base dell'esperienza applicativa finora maturata, è stato rilevato che le Società di medio-grandi dimensioni si orientano generalmente verso organismi collegiali, mentre realtà di più piccole dimensioni tendono ad optare per organismi monocratici.

Allo stato attuale appare congruo che SINTESI si possa avvalere di un organismo di vigilanza monocratico.

L'organismo di vigilanza, che dura in carica due anni ed è rieleggibile, provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento, definendo le modalità operative per l'espletamento delle proprie funzioni.

All'Organismo di vigilanza sono affidati compiti:

- Vigilare sulla diffusione all'interno della Società della conoscenza e dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente modello e sulla pertinente e formazione del personale
- Vigilare sull'osservanza del modello da parte di tutti i destinatari
- Vigilare sulla validità e adeguatezza del modello
- Verificare l'effettiva capacità del modello di prevenire la commissione dei reati ricompresi nel decreto
- Vigilare in particolare sulla tua azione e sull'osservanza del modello nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio

Nello svolgimento di dette attività l'Organismo provvederà a:

- Coordinarsi e collaborare con l'amministratore unico e il con il direttore
- Verificare il funzionamento di canali informativi idonei a facilitare il flusso di segnalazioni verso l'organismo
- Effettuare verifiche
- Segnalare eventuali violazioni del modello ritenute fondate
- Segnalare tempestivamente al revisore unico eventuali violazioni del modello da parte dell'amministrazione

All'organismo di vigilanza sono attribuiti i seguenti poteri:

- Emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare elenco delle informazioni che devono pervenire dalla amministrazione
- Accedere senza autorizzazioni preventive Audi documento informazione rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite
- Disporre che i destinatari del modello forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e le notizie richieste per la verifica dell'effettiva attuazione del modello
- Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica o di aggiornamento del modello.

L'Organo amministrativo può assegnare all'organismo di vigilanza un budget di spesa adeguato rispetto alle funzioni ad esso attribuite.

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'organismo di vigilanza comunica direttamente con l'organo amministrativo. L'organismo di vigilanza riferisce lo stato di fatto sull'attuazione del modello e sugli esiti dell'attività di vigilanza svolta con le seguenti modalità:

- All'amministratore unico almeno una volta l'anno attraverso una relazione scritta nella quale vengono illustrate le attività di monitoraggio svolte, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi, migliorativi o opportuni per l'implementazione del modello
- Al revisore unico in relazione a presunte violazioni poste in essere dall'organo di amministrazione ed in generale a riscontro delle richieste di informazioni pervenute in merito alle presunte violazioni e alle verifiche effettuate.

L'organismo di vigilanza inoltre predisponde una relazione informativa, su base semestrale, per l'organo amministrativo in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse e cura la trasmissione della stessa anche al collegio sindacale del Socio.

Le attività poste in essere dall'organismo non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale. L'organismo ha libero accesso presso tutte le strutture della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento sia dall'organo di amministrazione che dal revisore unico; a sua volta potrà chiedere di essere sentito qualora ravvisi l'opportunità di riferire su questioni inerenti il funzionamento all'efficace attuazione del modello o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto e efficace flusso informativo nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative.

L'OdV valuterà tutte le segnalazioni pervenute e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni assicurandogli la necessaria riservatezza, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima. Oltre alle segnalazioni sopra indicate essere obbligatoriamente e trasmesse all'organismo di vigilanza le informazioni concernenti:

- Provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsivoglia altra autorità anche amministrativa, che vedono il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini anche nei confronti di ignoti, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza;
- Richieste di assistenza legale dall'amministratore unico, dal direttore o dai dipendenti, in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i reati ricompresi nel decreto;
- Attività di controllo svolta dal socio o dall'amministratore unico, dalle quali siano emersi fatti di eventi o missioni con profili di criticità;
- Modifica del sistema delle deleghe o delle procure, modifiche statutarie o dell'organigramma aziendale;
- Notizie relative all'effettiva attuazione a tutti i livelli aziendali del modello con evidenza dei procedimenti disciplinari eventuali sanzioni erogate;
- Segnalazione di infortuni gravi occorsi nei luoghi di lavoro della Società.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nello svolgimento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite per almeno cinque anni, dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

L'organismo di vigilanza verifica il rispetto del codice di comportamento e trascrive, in uno specifico rapporto all'organo di amministrazione, le violazioni del codice che sono emerse in conseguenza delle segnalazioni o della sua attività di controllo e i suggerimenti ritenuti necessari.

11. SISTEMA DISCIPLINARE

La definizione di un sistema sanzionatorio applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa; l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato.

Le sanzioni combinabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione della Società nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. In generale le violazioni possono essere ricondotte a comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa o dolosa delle prescrizioni del modello o del codice di comportamento, ivi compresa e direttive e procedure e comportamenti tali da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco con a commettere un reato.

A. Sanzioni per i dipendenti:

In relazione al personale dipendente, la Società deve rispettare i limiti di cui all'articolo 7 della legge 300 1970 (statuto dei lavoratori) e nel CCNL di riferimento, sia con riguardo alle sanzioni combinabili, che alle modalità di esercizio del potere disciplinare: L'inosservanza delle disposizioni del modello, costituisce inadempimento dei doveri derivanti dal rapporto di lavoro ex articolo 2014 del codice civile e illecito disciplinare.

Al personale dipendente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto precedente;
- multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 193;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni ed i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- Incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il dipendente che:
 - Violi le disposizioni contenute nel modello o i principi del codice di comportamento ovvero adotti nello svolgimento di attività nelle aree identificate a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni in essi contenute, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Società
 - Ometta la segnalazione all'organismo di vigilanza di fatti di cui si è a conoscenza che possano integrare un'ipotesi di reato rilevante per il decreto
- Incorre invece nei provvedimenti disciplinari risolutivi il dipendente che:
 - Adotti nello svolgimento delle attività nelle aree identificate a rischio un comportamento non conforme alle disposizioni contenute nel modello nonché ai principi del codice di comportamento, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancanza di disciplina e di diligenza nel compimento dei propri obblighi di lavoro grave a tal punto da pregiudicare la fiducia nei confronti del dipendente
 - Adotti nello svolgimento delle attività nelle aree identificate a rischio un comportamento che si ponga palesemente in contrasto con le disposizioni contenute nel modello nonché con i principi del codice di comportamento tale da determinare la concreta

applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal DLgs 231/2001, costituendo tale comportamento un atto che provoca alla Società grave nocumento morale e materiale tale da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea.

La Società non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza il rispetto delle procedure previste dal CCNL applicabile per le singole violazioni. I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- Gravità della violazione commessa
- Mansione ruolo responsabilità e autonomia del dipendente
- Prevedibilità dell'evento
- Intenzionalità o grado di negligenza imprudenza o imperizia
- Comportamento complessivo dell'autore della violazione

B. Sanzioni per i dirigenti:

L'inosservanza da parte dei dirigenti delle disposizioni del modello, nonché dei principi del codice di comportamento, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza, determina l'applicazione delle sanzioni appresso indicate, nel rispetto degli artt. 2016, 2118 e 2119 cod.civ., nonché dell'art.7 L 300/1970.

- Multa
- Sospensione dal lavoro
- Risoluzione anticipata del rapporto di lavoro

L'accertamento di eventuali violazioni, nonché dell'inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all'organismo di vigilanza, potranno determinare a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare della prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l'assegnazione ad incarichi diversi nel rispetto dell'articolo 2103 del codice civile.

C. Sanzioni per i collaboratori:

L'inosservanza- da parte dei collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società - delle disposizioni del presente modello o dei principi del codice di comportamento, nonché degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza, determina in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale la risoluzione del relativo contratto.

D. Misure nei confronti dell'Amministratore Unico:

In caso di violazione del Modello da parte dell'A.U., l'Organismo di Vigilanza informerà il Socio ed il Collegio Sindacale del Socio, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative.

In particolare, saranno applicate adeguate misure nel caso di violazioni da parte dell'A.U. consistenti, a titolo meramente indicativo:

- nel mancato rispetto dei principi di comportamento e procedure contenuti nel Modello
- nella violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere anche attraverso la sottrazione, la distruzione, l'alterazione della documentazione ovvero l'impedimento ai membri dell'Organismo di Vigilanza di effettuare il controllo e l'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione
- nella violazione delle norme relative ai poteri di firma e, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza di cui dovrà essere data tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza;
- nella violazione dell'obbligo di informazione all'Organismo di Vigilanza circa i comportamenti diretti alla commissione di un Reato.

Le sanzioni da applicare possono essere individuate in misure di tutela, ivi comprese la revoca della delega o dell'incarico conferito ovvero, nei casi più gravi, la proposta all'assemblea da parte del Consiglio di Amministrazione del Socio, previo parere del Collegio Sindacale del Socio, della revoca dalla carica.

Resta salva la possibilità per il Socio di procedere con autonoma azione di responsabilità.

E. Misure nei confronti di Terzi:

Ogni comportamento posto in essere da altri soggetti Terzi soggetti al coordinamento o vigilanza da parte della Società, in contrasto con le linee di condotta indicate nel Modello o nel codice di comportamento, tale da comportare il rischio di commissione di un reato potrà determinare, secondo quanto previsto dal codice di comportamento e in conformità e fatto salvo quanto previsto dal contratto, la risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del danno qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto. In particolare tali danni non dovranno essere liquidati in misura inferiore a quanto comminato come sanzione alla Società da parte del Giudice in applicazione del Decreto.

12. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

La Società, consapevole dell'importanza degli aspetti informativi e formativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire l'informativa ai destinatari in merito all'adozione del Modello e del Codice di comportamento, nonché la divulgazione dei principali contenuti del decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, delle prescrizioni del modello e delle regole comportamentali del codice di comportamento. Le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo specifici livelli di approfondimento in ragione del grado di coinvolgimento del personale nelle attività identificate a rischio reato.

In ogni caso l'attività di formazione viene erogata in modo differenziato nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei destinatari e del livello di rischio dell'area in cui essi operano. Con riguardo alla diffusione del modello e del codice di comportamento, la Società si impegna ad inviare una comunicazione a tutto il personale e a pubblicare il modello ed il codice sul sito istituzionale della Società.

Tutti i Destinatari, inclusi i dipendenti neoassunti dovranno sottoscrivere una dichiarazione che attesti la presa visione del Codice e del Modello.

La Società fornisce ai consulenti ed ai terzi apposite informative sulle politiche e sulle procedure adottate da SINTESI sulla base del Modello, sul Codice, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o comunque contrari al Codice o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

PARTE SPECIALE

Reati rilevanti e misure di prevenzione

Premesse

La presente parte speciale, dopo un paragrafo definitorio:

- analizza i reati sensibili individuati in seguito alla mappatura dei processi, dandone una precisa descrizione e una esemplificazione
- passa in rassegna le misure di prevenzione dei rischi di reato
- individua esattamente le fattispecie di reato collocandole all'interno delle aree e dei settori aziendali, dando quindi conto delle correlate misure di prevenzione
- definisce i flussi informativi verso l'organismo di vigilanza.

1. Le attività, i processi, le aree ed i settori

Nel presente documento si parla di *attività* con riferimento al sistema organizzato di operazioni aziendali preordinate ad uno specifico scopo.

Le attività si realizzano attraverso uno o più *processi*, cioè insiemi di procedure, a volte interdipendenti, composte da una sequenza ordinata di singoli atti necessari per il raggiungimento di un obiettivo, necessario o funzionale per la realizzazione dello scopo dell'attività a cui il processo afferisce.

Le attività ed i processi sono poi ricondotti alle *aree* aziendali (Governare, Amministrazione, Direzione e Gestione Operativa), cioè alle diverse articolazioni organizzative in cui vengono svolti, a prescindere dalla titolarità o responsabilità giuridica, essendo peraltro possibile che attività e processi siano incardinati in più aree aziendali o siano trasversali.

Sono presenti inoltre due settori (sicurezza lavoratori e servizi di rete) che presentano rischi trasversali ai processi e non sono pertanto inquadrabili in singole aree aziendali.

2. Descrizione ed esemplificazione dei reati a rischio

Vengono qui di seguito analizzate le ipotesi di reato riscontrabili a seguito della mappatura di tutte le attività ed i correlati processi sensibili.

Gli esempi, in quanto tali, non pretendono di esaurire le possibili espressioni delle condotte fraudolente. Il loro fine è solo quello di aiutare il lettore/destinatario del documento a percepire il rischio di reato, figurando il modo in cui questo potrebbe materialmente verificarsi.

Per esigenze metodologiche, le ipotesi di reato sono considerate per categorie, che raccolgono fattispecie accomunate dalla stessa condotta o da condotte similari.

A) Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del Decreto)

I reati contro la Pubblica Amministrazione (di seguito PA) considerati dal Decreto, se si trascurano alcune sfumature che permettono di individuare condotte molte differenziate tra loro, si possono ricondurre a 5 categorie:

Captazione abusiva e truffa ai danni dell'operatore pubblico;

Distrazione di denaro pubblico dal fine cui è destinato;

Corruzione;

Concussione;

Frode informatica in danno di un ente pubblico.

La frode informatica in danno di un ente pubblico, pur rientrando nella categoria di reati contro la PA in virtù dell'interesse che lede, è stata trattata nel paragrafo dedicato ai reati informatici, perché la condotta la riconduce a quest'ultima categoria.

Captazione abusiva e truffa ai danni dell'operatore pubblico (art. 640, comma 2 n.1 - 640 bis - 316 ter c.p.)

Alla categoria sono riconducibili le condotte illecite (più o meno artificiose) poste in essere da chiunque per conseguire un ingiusto profitto in danno dello Stato (o di altro ente pubblico).

Es. (rif. art. 640, comma 2 n.1 c.p.: "Truffa in danno dello Stato")

Un rappresentante della Società, nella predisposizione di documenti o dati per la stipula di contratti, fornisce alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere supportate da documentazione artefatta, al fine di sottoscrivere il contratto.

Es. (rif. art. 640 *bis* c.p: "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche")

Un rappresentante della Società, simulando con artificio il possesso di particolari requisiti cui sono subordinate delle agevolazioni, mette la Società in condizione di ottenere il finanziamento agevolato.

Es. (rif. art. 316 *ter* c.p: "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato")

La Società ottiene contributi di maternità di natura assistenziale per personale dichiarato in stato di gravidanza o puerperio e che, in realtà, non versa in tali condizioni.

Distrazioni di denaro pubblico dal fine cui è destinato (art. 316 *bis* c.p.)

La distrazione in argomento, tecnicamente denominata "malversazione", si configura qualora chiunque, ottenuta un'utilità pubblica (comunque denominata) che accorda tutela ad un interesse collettivo, la impieghi per finalità diverse.

Es. (rif. art. 316 *bis* c.p. "Malversazione a danno dello Stato")

La società utilizza i fondi ottenuti per la formazione (oppure per la realizzazione di infrastrutture) per arredare gli immobili in possesso.

Corruzione (art. 318 - 319 - 319 *ter* - 320 - 321 - 322 c.p.)

Le diverse forme di corruzione si configurano qualora un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (c.d. corruzione impropria), ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio (c.d. corruzione propria).

Il rappresentante della Società potrebbe essere coinvolto nel reato di corruzione sia nel ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, quindi come "corrotto", sia nel ruolo di soggetto privato, quindi come "corruttore", che intrattiene rapporti con una P.A.

Es. (rif. art. 318 c.p: "Corruzione per un atto d'ufficio")

Un rappresentante della Società, in occasione dei lavori di ristrutturazione della sede aziendale, promette al pubblico ufficiale incaricato di autorizzare il progetto, di affidare un incarico retribuito al coniuge presso la propria azienda, qualora questi si impegni a velocizzare la pratica di autorizzazione ad eseguire i lavori (corruzione attiva per atto d'ufficio).

Es. (rif. art. 319 c.p.: "Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio")

Un rappresentante della Società, in occasione dei lavori di ristrutturazione della sede aziendale, accetta di pagare una somma di denaro ad un pubblico ufficiale che promette, in cambio, di autorizzare lavori non conformi alla normativa edilizia (corruzione passiva per atto contrario ai doveri d'ufficio).

Es. (rif. art. 319 ter c.p.: "Corruzione in atti giudiziari")

Un rappresentante della Società, nel caso in cui la stessa sia parte in un procedimento giudiziario, corrompe un pubblico ufficiale (quale, ad esempio, un magistrato, un cancelliere o altro funzionario) al fine di ottenere la favorevole definizione del procedimento.

Es. (rif. art. 322 c.p.: "Istigazione alla corruzione")

Un rappresentante della Società offre del denaro a un Pubblico Ufficiale per ottenere un documento amministrativo di cui ha immediato bisogno, ma l'offerta di denaro è rifiutata.

Concussione (art. 317 c.p.)

La concussione è il reato che può commettere unicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.

La concussione è una fattispecie affine a quella della corruzione, quando è il corrotto a promuovere l'accordo illecito, ma se ne distingue perché lo stesso soggetto usa mezzi intimidatori, atteso che la sua posizione gli consente di minacciare, o almeno suggestionare, la controparte.

Es.

Un rappresentante del Socio, che agisce in veste di Pubblico Ufficiale, costringe la Società a rendere prestazioni non dovute, minacciandolo di escluderlo da affidamenti futuri.

B) Delitti Informatici e trattamenti illeciti di dati (art. 24 bis)

Con qualche semplificazione, anche i reati di cui all'art 24 bis del decreto possono essere descritti per categorie omogenee:

aggressioni alla riservatezza di dati e comunicazioni;

aggressioni alla sicurezza di dati e comunicazioni;

falsità nei documenti informatici;

A questi, come già rappresentato, per omogeneità di condotta è stato associato anche il reato di frode informatica in danno di un ente pubblico, di cui all'art 640 *ter* (che dal codice è annoverato tra i reati contro la PA).

Aggressioni alla riservatezza di dati e comunicazioni (art. 615 *ter* - 615 *quater* - 617 *quater* - 617 *quinqües* c.p.)

L'intrusione abusiva nella sfera privata altrui, nell'ambito dei reati informatici, si manifesta attraverso due tipologie di condotte distinte, da chiunque poste in essere, riassumibili nell'accesso abusivo a sistemi e nell'intercettazione abusiva di comunicazioni.

Nel primo caso, l'illecito si realizza procurandosi (o riproducendo, diffondendo, comunicando o consegnando) i mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, oppure con l'introduzione abusiva, nonché con la permanenza non consentita, nel sistema stesso.

Nel secondo caso il reato consiste nell'intercettazione (nell'impedimento o nell'interruzione ⁵) di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ma anche semplicemente nell'installazione di apparecchiature atte a compiere tali attività.

Es. (rif. art. 615 *ter* c.p. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico")

Un dipendente della Società si introduce indebitamente nei sistemi informatici di un dipartimento per sottrarre informazioni riservate sui brevetti

Es. (rif. art. 615 *quater* c.p.: "Diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici")

Un dipendente della Società si procura i codici di accesso all'area informatica riservata della Società, comunicandola ad un candidato ad un avviso di selezione che potrà così consultare o alterare documenti riservati

Aggressioni alla sicurezza di dati e comunicazioni (art. 615 *quinqües* - 635 *bis* - 635 *ter* - 635 *quater* - 635 *quinqües* c.p.)

⁵ L'impedimento e l'interruzione di comunicazioni altrui, concettualmente, sembrano rientrare nelle aggressioni alla sicurezza dei dati, ma sono considerati in questa sede perché previsti dallo stesso articolo - del codice penale - che considera l'intercettazione di comunicazioni altrui.

Si tratta di comportamenti delittuosi, da chiunque realizzati, finalizzati a minare la sicurezza e l'integrità di dati, programmi e sistemi informatici.

Quindi, la condotta si esprime sia attraverso la distruzione o il danneggiamento di dati, programmi o sistemi informatici o telematici, che attraverso la semplice diffusione di programmi informatici o altri strumenti utilizzabili a tale scopo.

Es. (rif. art. 635 *ter* c.p.: "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità")

Un dipendente della Società, attraverso un programma immesso nel server di un ente pubblico, distrugge i dati relativi alle sanzioni che l'ente intende comminare alla società.

Es. (rif. art. 635 *quinquies*: "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità")

Un dipendente della Società, attraverso un programma informatico immesso nel server di ente pubblico, lo danneggia irreparabilmente.

Falsità nei documenti informatici (art 491 *bis* c.p.)

La condotta illecita si manifesta attraverso falsità, da chiunque realizzate, in documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.

Di conseguenza, le disposizioni penali relative al falso documentale commesso su atto pubblico o su scrittura privata, disciplinate e definite dal codice penale come "falsità in atti" (art. da 476 a 491 c.p.), si applicano nei casi in cui il falso sia veicolato da documenti elettronici.

Il reato può riguardare sia la falsità materiale, ossia la non genuinità del documento, sia quella ideologica, ossia la non veridicità dei suoi contenuti.

Es. (rif. 485 c.p. "Falsità in scrittura privata").

Un rappresentante della società, attraverso una lettera commerciale inviata tramite mail certificata, fornisce informazioni non veritiere all'INAIL per ottenere una riduzione del premio assicurativo.

Frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.)

Il reato si configura qualora chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un

sistema informatico o telematico o ad esso pertinente, procuri (a sé o ad altri) un ingiusto profitto.

Es.

Un dipendente della società interviene senza diritto nel sistema informatico di un ente pubblico, introducendo il nominativo della società nell'elenco dei beneficiari di un servizio pubblico, ottenendo quest'ultimo indebitamente.

C) Reati societari (art. 25 ter del Decreto)

I reati societari sotto descritti hanno natura di reati propri, nel senso che possono essere commessi esclusivamente da determinati soggetti, individuati dalla legge.

In particolare, possono essere commessi da Amministratori, direttori generali, revisori, dirigenti preposti e liquidatori.

False comunicazioni sociali (art. 2621 - 2622 c.c.)

I reati di false comunicazioni sociali sono riconducibili a due disposizioni normative.

La prima (art. 2621 c.c.: "False comunicazioni sociali") individua una fattispecie contravvenzionale e "di pericolo"; la seconda (art. 2622 c.c.: "False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori") individua una fattispecie delittuosa "di danno" (per la consumazione del reato, è necessario che si sia verificato un danno per il patrimonio di soci e creditori).

Le due fattispecie si realizzano alternativamente:

- con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico;
- con l'omissione, nei medesimi documenti, di informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, la cui comunicazione è imposta dalla legge, nell'intento di ingannare i soci, i creditori o il pubblico.

Le falsità e le omissioni possono riguardare anche beni posseduti o amministrati per conto di terzi.

Tuttavia, va precisato che, per aversi reato:

- la condotta deve essere tenuta da Amministratori, direttori generali, revisori, dirigenti preposti e liquidatori.
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- le falsità o le omissioni devono determinare una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte superiore al 5% e una variazione del patrimonio netto superiore all'1%;
- se la falsità o le omissioni derivano da valutazioni estimative, queste, singolarmente considerate, devono differire in misura superiore al 10% da quella corretta.

Es.

L'amministratore della società apposta in bilancio un accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto per un importo di € 1.000, anziché € 5.000, alterando in tal modo il risultato di esercizio e il patrimonio netto (oltre le soglie previste dall'art. 2621) c.c.. L'intento dell'amministratore è quello di simulare una situazione economica migliore di quella reale per conseguire maggiore capacità negoziale.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Rispondono del reato gli amministratori che, occultando documenti (o con altri idonei artifici) impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, procurando un danno ai soci.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Es.

L'amministratore della società occulta ai revisori di bilancio importanti documenti riguardanti un contenzioso con i dipendenti, al fine di impedire la verifica del corretto stanziamento al fondo rischi per cause di lavoro.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato in esame si configura qualora gli amministratori ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartisca riserve che per legge non possono essere distribuite.

Es.

L'amministratore della Società delibera di distribuire utili destinati a riserva obbligatoria al fine di non incrementare il patrimonio netto a garanzia dei terzi creditori.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si configura qualora gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, cagionando danno ai creditori ⁶.

Es.

L'amministratore della società dispone l'immediata esecuzione a una delibera di riduzione del capitale della società per esuberanza (ai sensi dell'art. 2445c.c.) senza aspettare il decorso dei termini previsti (90 giorni) entro i quali i creditori possono presentare opposizione a loro tutela.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

La condotta considerata è quella in cui l'amministratore non dia notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società.

Tale condotta costituisce reato se dal comportamento ne sia derivato un danno alla società o a terzi.

Es.

La società necessita di un immobile con determinati requisiti. L'amministratore induce la società ad acquistare - ad un prezzo vantaggioso - un immobile intestato a un suo familiare, omettendo di dichiarare il suo interesse privato nell'operazione e arrecando danno ad un soggetto che aveva in corso una trattativa con la società, per la vendita di un immobile dotato dei necessari requisiti.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si configura qualora il Socio conferente e l'Amministratore aumentino fittiziamente il capitale sociale mediante una rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della Società nel caso di operazioni di trasformazione.

⁶ Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Es.

L'amministratore della Società iscrive in bilancio un bene conferito in natura dal Socio attribuendogli un valore superiore a quello reale, di fatto sopravvalutando artificialmente il capitale sociale al fine di reperire con maggiore facilità finanziamenti da istituti bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato si configura qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i revisori e i liquidatori della società o altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza:

1. espongano fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza;
2. oppure occultino con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima;
3. oppure omettano le comunicazioni dovute alle predette autorità.

Es. (il rif. è all'espressione del reato individuata dal n. 3)

L'amministratore di una società a capitale pubblico, in occasione di una verifica ispettiva da parte di funzionari della Corte di Conti, omette di fornire informazioni relative alle modalità di gestione e al costo delle attrezzature informatiche, ostacolando così il controllo da parte dei funzionari.

D) Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25 septies del Decreto)

Di seguito sono indicati i reati "colposi" considerati dal Decreto.

Per colpa, in base all'art. 43 c.p., si intende lo stato psicologico retrostante un evento che non è stato non voluto (anche qualora previsto), ma è stato causato per negligenza, o imprudenza, o imperizia, o per inosservanza di leggi e regolamenti.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura ogniqualvolta un soggetto cagioni, per colpa, la morte di un altro soggetto.

Es.

A seguito di un allagamento nella sede di lavoro della società, uno dei lavoratori muore per folgorazione. L'amministratore della società, con l'intento di risparmiare, non aveva messo a norma l'impianto elettrico.

Lesioni colpose personali gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.)

Il reato si configura ogniqualvolta un soggetto cagioni ad altro, per colpa, una lesione personale grave o gravissima.

Es.

Il responsabile della sicurezza, per far conseguire un risparmio alla Società, decide di non procedere alla revisione e pulizia dei condizionatori d'aria. Un addetto si ammala gravemente di legionellosi.

E) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del Decreto)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si configura qualora chiunque acquisti o occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque si intrometta nell'acquisto, ricezione, occultamento, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Es.

Un rappresentante della società acquista arredi d'ufficio, ad un prezzo nettamente inferiore al reale valore di mercato, sebbene sia a conoscenza che la merce acquistata è rubata.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Il reato si configura qualora chiunque sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità proveniente da delitto non colposo, ovvero compia operazioni in relazione ad essi in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Es.

Un responsabile della società accetta di offrire un servizio del valore di € 10.000 ad un prezzo di € 15.000, purché la transazione si concluda in contanti, così come richiesto dall'acquirente notoriamente legato ad associazioni malavitose.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Il reato si configura qualora chiunque impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Es.

L'amministratore della Società, per intraprendere nuove attività di mercato, ricorre a denaro erogato da una finanziaria notoriamente legata a una organizzazione criminale usufruendo di un tasso di interesse particolarmente vantaggioso.

F) Induzione al mendacio (Art 25 *decies* del Decreto)

Si tratta dell'induzione a non rendere dichiarazioni (o a renderne mendaci), esercitata nei confronti di un soggetto chiamato a fornire dichiarazioni dinanzi all'autorità giudiziaria, qualora le stesse siano utilizzabili in un procedimento penale.

Questa si può realizzare attraverso minacce, violenze o offerte (o promesse) di denaro o altra utilità.

Affinché si configuri il reato in oggetto, l'induzione deve essere esercitata su un soggetto al quale è attribuita, in funzione della veste per la quale è chiamato a rendere dichiarazioni, la facoltà di non rispondere.

Es.

Un soggetto è imputato in un procedimento penale per aver sottratto all'amministrazione pubblica attrezzature di interesse per la Società. L'Amministratore della Società committente, al fine di scongiurarne l'incriminazione, lo convince a sostenere di averlo fatto per conto di un altro soggetto estraneo.

3. Misure di prevenzione

A. Sistema di governance

Tra le misure di prevenzione dei reati assume particolare rilevanza, in quanto a efficacia e per la sua portata generale, il sistema di governo della Società.

SINTESI (come tra l'altro tutte le Società *in house*) è sottoposta al cosiddetto controllo analogo (cfr. le considerazioni iniziali nella parte generale del presente documento), per cui l'amministratore unico è gerarchicamente subordinato al Socio, e subisce un controllo estremamente penetrante su ogni singola operazione.

Tale controllo si esplica con l'ampio potere di direzione, coordinamento, supervisione, vigilanza e controllo analogo a quello svolto istituzionalmente

dall'Ente partecipante sull'attività dei propri uffici, in ragione dei fini istituzionali e dello svolgimento dei servizi di interesse pubblico o delle attività amministrative di competenza.

Questo rapporto tra Socio e Società tuttavia non ha rilevanza esterna, nel senso che i terzi (lavoratori, consulenti, fornitori, ecc...) possono ben far valere tutte le norme prescritte a loro tutela dal codice civile per le Società a responsabilità limitata, senza che l'amministratore o altri rappresentanti della Società possano rimandare le responsabilità al Socio.

Ne consegue quindi che l'Amministratore, seppur sottoposto al vincolo del controllo analogo, può e deve legittimamente rifiutarsi di commettere atti che siano contrari alla legge e che incidano sulla sfera delle sue personali responsabilità, così mettendo in atto una vera e propria verifica legale e validazione degli atti che il Socio ordina di eseguire.

Per effetto del controllo analogo e della responsabilità legale dell'Amministratore, si viene così a costituire una sorta di controllo bidirezionale: da un lato il Socio detta l'agenda delle attività, sorveglia sulla loro corretta attuazione e sul rispetto delle normative e dei regolamenti (a cui è sempre tenuto per effetto dell'ampia normativa sulle aziende partecipate da enti pubblici), impartisce all'Amministratore ordini di tipo gerarchico. Dall'altro la Società, o meglio l'Amministratore Unico, adempie ai dettati del Socio, solo qualora non ravvisi illeciti di qualsiasi natura, essendone l'unico responsabile diretto ed immediato nei confronti dei terzi.

Si ravvisa già in questa sola misura di prevenzione, un deterrente estremamente efficace per contrastare ogni forma di reato, essendo necessario in sostanza un perfetto accordo tra il Socio, nelle sue varie e diverse articolazioni e strutture di tipo pubblicistico e l'amministratore unico.

Si rammenta inoltre che l'Amministratore Unico è soggetto al potere del socio di revoca dell'incarico. Tale potere può essere esercitato dal Socio anche in assenza di giusta causa, quindi anche soltanto per il mero sospetto che possano verificarsi condotte illecite da parte dell'Amministratore, il che rende ancora più efficace, se ce ne fosse bisogno, la misura di prevenzione del rischio di reato.

B. Natura pubblica della Società

SINTESI, rilevando quale organismo di diritto pubblico, è assoggettata al complesso di norme e procedure che regolano il funzionamento di tutti gli enti pubblici e in particolar modo a tutti gli adempimenti che hanno come finalità il contrasto della corruzione e della commissione di reati rilevanti.

Con riferimento esplicito alla commissione di reati sensibili è applicabile a SINTESI la normativa pubblicistica in tema di:

-
- Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità;
 - Codice dei contratti pubblici;
 - Trasparenza, pubblicità, accesso civico e diffusione atti;
 - Tracciabilità dei flussi finanziari;
 - Incompatibilità e inconfiribilità di incarichi nelle pp.aa.

La Società, pur in presenza delle condizioni legali, non gestisce al momento alcuna attività rivolta a terzi, non agisce nel mercato, non svolge alcuna gestione privatistica seppur propedeutica a future iniziative commerciali, non avendo attivato il programma "business", seppur anche soltanto nei limiti consentiti alle Società *in house* (20% del fatturato annuo).

Come la prima misura di prevenzione, la gestione pubblicistica della Società permea tutte le attività, avendo SINTESI come unico beneficiario e cliente il Socio pubblico, ed è già di per sé un efficace deterrente dei reati sensibili.

C. Codice di comportamento

La misura di prevenzione più trasversale va individuata nelle regole generali di comportamento e nei principi etici del codice di comportamento (allegato).

Le regole generali di comportamento sono declinate come al punto 9 della parte generale e sono dettate per integrare e rafforzare le misure di prevenzione già applicate a SINTESI in forza del Codice di comportamento del Socio.

SINTESI adotta infatti il Codice di comportamento dell'Università di Palermo, dal momento che lo staff della Società è pienamente integrato nella struttura del Socio, sostanzialmente nella forma di distacco di personale. Ne derivano rapporti di dipendenza funzionale e di immedesimazione nell'organigramma universitario che rendono l'adozione dello stesso codice la migliore e la più naturale misura per la prevenzione dei reati sensibili.

Peraltro lo stesso Socio, all'art. 2 punto 2 del codice, prevede esplicitamente che l'ambito di applicazione sia esteso alla sua Società *in house*, a prescindere quindi dall'assetto organizzativo delle risorse umane.

Nel Codice vi rientrano sia principi dall'elevato livello di astrazione, sia precetti comportamentali che evocano situazioni più concrete.

In entrambi i casi, il codice segna la chiara posizione di intolleranza verso comportamenti illeciti, ancorché vantaggiosi, e assiste la scelta del dipendente e della parte interessata di non eseguire eventuali ordini in tal senso.

Il Codice è corredato di un robusto sistema di vigilanza e monitoraggio e richiama il sistema sanzionatorio previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento.

Alle regole generali di comportamento ed al Codice è stata data ampia diffusione cartacea e informatica.

D. Misure adottate per la sicurezza informatica

I sistemi informatici della Società, sono governati da una struttura universitaria specializzata (SIA, Sistema Informativo d'Ateneo), di elevata collocazione organizzativa, che ne assicura lo sviluppo in coerenza con i piani di servizio. Risulta evidente che un sistema di credenziali ben presidiato riduce la probabilità di qualunque impiego indebito dei sistemi, anche qualora implementato ai soli fini della *privacy*.

A tale struttura, tra le altre cose, è affidata l'individuazione dei rischi informatici, l'implementazione delle misure di prevenzione necessarie e la definizione della policy d'Ateneo, che si estende alla Società.

All'interno di SINTESI inoltre viene individuato un responsabile di rete, incaricato di sovrintendere alla sicurezza informatica interna e di relazionare con tutti gli attori, anche esterni, che a vario titolo debbano confrontarsi con la sicurezza informatica (ad esempio la Polizia Postale).

Infine, l'attuazione della legge in materia di *privacy* all'interno della Società, sebbene primariamente orientata a tutelare l'interesse di coloro cui sono riferiti i dati personali trattati (i cosiddetti "interessati"), realizza anche una significativa prevenzione dei reati informatici.

E. Misure adottate per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

SINTESI attua ed osserva le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 81/2008, nelle modalità definite nel documento di valutazione dei rischi.

In particolare viene nominato un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, un Responsabile dei lavoratori, e vengono nominati gli addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi, al servizio di primo soccorso e al servizio antincendio ed evacuazione.

Al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione viene affidato il compito di verificare che le misure idonee a prevenire infortuni sul lavoro siano adeguate ai parametri normativi richiesti.

In considerazione del fatto che la il personale lavora in sedi di proprietà del Socio, è opportuno rilevare che, a maggior tutela e garanzia, sulla Società interviene anche il sistema di sicurezza del Socio.

F. Misure per la gestione delle risorse finanziarie

Ad ulteriore specificazione di quanto già affermato nella parte generale al punto 8.6 sulla gestione delle risorse finanziarie, si richiama qui come misura ulteriore, che l'unico operatore titolato a visualizzare ed operare sul conto corrente bancario è l'Amministratore Unico.

Ogni trasferimento di denaro tra Socio e Società, avviene per stato di avanzamento dei lavori con una rateazione che, pur consentendo la corretta tempistica finanziaria ed il puntuale adempimento degli obblighi di pagamento, sfavorisce l'accumulo di risorse nella disponibilità della Società, lasciando alla gestione corrente quelle che non siano immediatamente necessarie o che siano destinate all'accantonamento.

La gestione finanziaria è inoltre soggetta al vincolo di destinazione delle risorse ricevute, motivo per cui non vengono per esempio utilizzate le risorse del patrimonio netto per alcun tipo di pagamento, il fondo di trattamento di fine rapporto è soggetto ad una speciale gestione che ne impedisce l'utilizzo per le spese correnti, e soltanto le residue risorse vengono impegnate per i costi del personale, per le competenze dei collaboratori esterni, per gli obblighi tributari e previdenziali e per le altre spese di struttura approvate nei documenti di programmazione.

Per le piccole spese è disponibile una piccola cassa, il cui valore medio è di circa cento euro, ammontare che esclude ogni possibile ipotesi di reato apprezzabile.

G. Ulteriori misure specifiche

1. Controllo del Revisore unico e del Collegio dei Sindaci del Socio

Pur non ricorrendone gli obblighi ai sensi del codice civile, la Società è assoggettata per previsione statutaria al controllo interno dell'Organo di revisione, ivi compresa la revisione legale dei conti. Il Socio unico, nella sua attività di governo della Società, è a sua volta soggetto al controllo del proprio Collegio dei sindaci. Si riverbera sulla Società quindi un controllo rafforzato, uno di tipo esterno e l'altro interno, uno per le attività di governo e l'altro per le attività amministrative ed esecutive.

2. Validazione e autonomia dei consulenti amministrativi

Sia il consulente del lavoro che il consulente civilistico, tributario e amministrativo, operano in piena autonomia e indipendenza e sono

direttamente e personalmente responsabili per tutti i loro atti (es. progetto di bilancio, giornale contabile, dichiarazioni periodiche), documenti (cedolini, distinte di pagamento, certificazioni redditi erogati) e comunicazioni agli enti (certificazioni malattia, infortuni, diritti economici, agevolazioni). Ne consegue che qualsiasi tentativo di reato nei confronti degli enti tributari, previdenziali, assistenziali ecc..., deve essere condotto con la piena consapevolezza e partecipazione dei consulenti, che a loro tutela procedono a verifica e validazione di tutta la documentazione di supporto (fatture, movimenti bancari, certificati di malattia ecc...).

3. Regolamento del Socio sulle Società partecipate e direttive sul controllo analogo

Il Socio ha emanato uno specifico regolamento d'Ateneo per la disciplina delle procedure di partecipazione a Società e per le attività di monitoraggio e controllo. Vengono fissate nel regolamento rigide e circostanziate procedure per il governo della Società, con pochi dubbi o nessun dubbio interpretativo, riducendo pertanto al minimo eventuali spazi di discrezionalità, che potrebbero costituire uno dei presupposti per illeciti penali.

Viene altresì costituito, presso l'area affari generali - legali del Socio, un apposito ufficio di raccordo per il controllo ed il monitoraggio, con alta specializzazione nella materia e ampi e penetranti poteri di vigilanza.

Con riferimento alla Società *in house* ed al controllo analogo, lo stesso ufficio ha inoltre redatto un documento analitico sulle modalità di espletamento del controllo analogo. Anche tale documento riduce sensibilmente le possibili divergenti interpretazioni su una materia, quella del controllo analogo, in continuo mutamento e aggiornamento, relativamente nuova e frutto di pronunce giurisprudenziali, che richiede pertanto competenze professionali altamente qualificate ed un notevole sforzo interpretativo. Nel documento vengono precisate senza equivoci, apposite linee guida sui processi attraverso i quali si esplica il controllo analogo e sugli attori principali, presso il Socio e presso la Società, che possono o devono mettere in atto le varie procedure.

4. Estensione del Whistleblowing

La messa in opera delle misure di tutela del dipendente che segnala illeciti, ai fini di garantire la tutela dell'anonimato ed il divieto di discriminazione del *whistleblower*, prevista e regolamentata nell'ambito del piano di prevenzione della corruzione (vedi sezione speciale del presente documento), viene estesa anche alle ipotesi di reato, dandone atto a tutti i lavoratori della Società della possibilità di utilizzo di questo strumento.

4. Fattispecie di reato per aree e settori aziendali

Sono qui di seguito esaminate le fattispecie di reato, suddivise per aree aziendali e settori come qui di seguito elencate, insieme ai componenti della struttura aziendale principalmente coinvolti:

Aree:

- Area di Governo: Socio, Amministratore Unico
- Area Amministrativa: Amministratore Unico, Consulenti esterni
- Area di Direzione: Direttore
- Area Operativa: tutto il Personale dipendente

Settori:

- Salute e Sicurezza dei Lavoratori: Amministratore Unico, Direttore
- Servizi di Rete: Direttore

Nelle tabelle che seguono sono riportate, per ciascuna area-settore, le relative attività (in grassetto) e i relativi processi, con evidenza di quelli ritenuti sensibili (in corsivo). Vengono quindi esplicitati i rischi specifici di reato e le misure di prevenzione associabili.

Area di Governo
Gestione dei rapporti con il Socio
Stipula contratti e rapporti negoziali
Gestione della Società
<i>Esercizio poteri statutari</i>
<i>Controllo analogo</i>
Acquisti ed investimenti
Gestioni dei procedimenti
Pianificazione e controllo
Controllo di gestione (monitoraggio economico e finanziario)
Conferimento incarichi
Gestioni dei procedimenti

Rischi di reato:

1. Esercizio dei poteri statutari: illegale ripartizione degli utili o delle riserve
2. Controllo analogo: concussione.

Misure di prevenzione:

- A. Sistema di *governance*
- B. Natura pubblica della Società

- C. Codice di comportamento
- D. Misure per la gestione delle risorse finanziarie
- E. Controllo del Revisore unico e del Collegio dei Sindaci del Socio
- F. Regolamento del Socio sulle Società partecipate
- G. Validazione e autonomia dei consulenti amministrativi
- H. Direttive sul controllo analogo

Area Amministrativa
Gestione dei rapporti con il Socio
<i>Stipula contratti e rapporti negoziali</i>
Relazioni e rendiconti attività
<i>Rapporti istituzionali</i>
Prestazione dei servizi
Controllo standard dei servizi
Acquisti ed investimenti
Analisi fabbisogni
Pianificazione e controllo
Elaborazione documenti programmazione (POS e PEA)
Controllo di gestione (monitoraggio economico e finanziario)
Bilancio e contabilità
Gestione economica
Gestione del patrimonio
<i>Elaborazione bilancio consuntivo di esercizio</i>
<i>Rapporti con Organi</i>
Regolamenti interni
Gestione fiscale
Adempimenti tributari
Adempimenti giuslavoristici
Gestione finanziaria
<i>Gestione del budget</i>
Movimentazione banca e piccola cassa
Gestione fondi (TFR e altri)
Operatività in incassi e pagamenti
Conferimento incarichi
Analisi fabbisogni
Individuazione procedimento
Gestioni dei procedimenti
Gestione legale

<i>Rappresentanza e difesa tecnica</i>
Gestione pubblicistica
Anticorruzione
Responsabilità amministrativa
Trasparenza
Tracciabilità

Rischi di reato:

1. Stipula contratti e rapporti negoziali: corruzione (reato specifico: corruzione per atto d'ufficio; corruzione per atti contrari ad atti d'ufficio).
2. Rapporti istituzionali: falsità nei documenti informatici (reato specifico: falsità in scrittura privata); corruzione (reato specifico: istigazione alla corruzione).
3. Elaborazione bilancio consuntivo di esercizio: false comunicazioni sociali, impedito controllo, operazioni in pregiudizio dei creditori, omessa comunicazione del conflitto di interessi, formazione fittizia del capitale, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
4. Rapporti con Organi (Sindaco, Corte Conti, OiV): ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
5. Gestione del budget: distrazioni di denaro pubblico dal fine cui è destinato (reato specifico: malversazione a danno dello Stato); ricettazione; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
6. Rappresentanza e difesa tecnica: corruzione in atti giudiziari, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;

Misure di prevenzione:

- A. Sistema di governance
- B. Natura pubblica della Società
- C. Codice di comportamento
- D. Misure per la gestione delle risorse finanziarie
- E. Controllo del Revisore unico e del Collegio dei Sindaci del Socio
- F. Regolamento del Socio sulle Società partecipate
- G. Direttive sul controllo analogo

Area di Direzione
Gestione dei rapporti con il Socio
Relazioni e rendiconti attività
Prestazione dei servizi
Controllo standard dei servizi
Rendiconti attività
Supervisione e coordinamento
Sistema di gestione della Qualità
Acquisti ed investimenti
Analisi fabbisogni
Individuazione procedimento
Gestioni dei procedimenti
Bilancio e contabilità
Contabilità
<i>Elaborazione bilancio consuntivo di esercizio</i>
Regolamenti interni
Strategie di Business
Studi e analisi
Ideazione e realizzazione progetti speciali
Gestione fiscale
Adempimenti tributari
Adempimenti giuslavoristici
Conferimento incarichi e gestione del personale
Analisi fabbisogni
<i>Amministrazione del personale</i>
Organizzazione
Telelavoro
Formazione interna
Formazione obbligatoria
Formazione non obbligatoria
Gestione legale
Monitoraggio legislativo
Contrattualistica
Privacy
Gestione pubblicistica
Anticorruzione
Responsabilità amministrativa
Trasparenza
Tracciabilità
Comunicazione
Istituzionale
Interna

Rischi di reato:

1. Elaborazione bilancio consuntivo di esercizio: false comunicazioni sociali, impedito controllo, operazioni in pregiudizio dei creditori, omessa comunicazione del conflitto di interesse, formazione fittizia del capitale sociale.
2. Amministrazione del personale: captazioni abusive e truffe ai danni dell'operatore pubblico

Misure di prevenzione:

- A. Natura pubblica della Società
- B. Codice di comportamento
- C. Controllo del Revisore unico e del Collegio dei Sindaci del Socio
- D. Validazione e autonomia dei consulenti amministrativi

Area Operativa
Gestione dei rapporti con il Socio
Relazioni e rendiconti attività
Prestazione dei servizi
<i>Assistenza e affiancamento del Socio</i>
Formazione interna
Formazione obbligatoria
Formazione non obbligatoria

I rischi di reato di quest'Area rientrano nella categoria dei delitti informatici e trattamento illecito di dati e sono trattati nel settore servizi a rete.

Settore Sicurezza Lavoratori
<i>Assicurazione del rispetto degli standard di legge nei luoghi di lavoro</i>
Predisposizione del documento di valutazione dei rischi (DVR)
Organizzazione dei ruoli funzionali alla sicurezza (previsti e/o eventuali)
Organizzazione delle emergenze
Gestione delle riunioni periodiche, delle visite periodiche e delle consultazioni obbligatorie
Gestione degli aspetti relativi alla sicurezza in materia di appalti
Attività di sorveglianza sanitaria
Informazione e formazione e dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro
Verifica dell'osservanza delle disposizioni emesse in tema di sicurezza sul lavoro

Verifica dell'efficacia delle disposizioni emesse in tema di sicurezza sul lavoro
Assicurazione del rispetto degli standard di legge nei luoghi di lavoro

Rischi di reato:

1. Assicurazione del rispetto degli standard di legge nei luoghi di lavoro: omicidio colposo, lesioni colpose personale gravi o gravissime.

Il Socio è responsabile inoltre per *culpa in vigilando* riguardo ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose personali gravi e gravissime che dovessero verificarsi nell'ambito delle attività del settore "sicurezza lavoratori", oltre che per responsabilità diretta per i medesimi reati riguardo il personale societario distaccato presso strutture proprie del Socio stesso.

Misure di prevenzione:

A. Sistema di governance

B. Misure specifiche vedi punto 3, lettera E

C. Controllo del Revisore unico e del Collegio dei Sindaci del Socio

D. Whistleblowing

Settore Servizi a Rete
Amministrazione rete informatica
Gestione attrezzature
Rapporti con il SIA (Sistema Informatico d'Ateneo)

Rischi di reato:

1. Amministrazione rete informatica: aggressioni alla riservatezza di dati e comunicazioni (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, Diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici); aggressioni alla sicurezza di dati e comunicazioni (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità); frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico.

Misure di prevenzione:

A. Misure specifiche vedi punto 3, lettera D

5. Flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza

Affinché sia garantito che vengano fornite tempestivamente le informazioni, i dati e le notizie necessarie all'OdV per un efficace verifica del funzionamento del modello, l'amministratore unico ed il direttore predispongono entro il 30 settembre di ogni anno una relazione sintetica riferita ai dodici mesi precedenti avente ad oggetto:

Con riferimento alle aree aziendali:

- variazioni organizzative o regolamentari ritenute di rilievo ai fini dell'efficacia del Modello;
- variazioni significative nelle attività, o nella gestione delle attività tali da incidere sull'efficacia del Modello;
- situazioni di riscontrata deviazione dalla normativa aziendale richiamata dal presente documento, o comunque attuata in osservanza dello stesso
- esiti di ogni attività, eventualmente svolta, ritenuta utile alla prevenzione o all'individuazione di qualsiasi illecito contemplato nel decreto.
- eventuali pendenze, dinanzi all'Autorità giudiziaria in cui sia coinvolta la Società o suoi dipendenti o membri dei suoi organi societari, e abbiano ad oggetto illeciti indicati dal decreto
- eventuali richieste di assistenza legale pervenute dai dipendenti, per il coinvolgimento in uno degli illeciti previsti dal decreto
- riepilogo degli incarichi professionali conferiti per i quali siano stati pattuiti o liquidati onorari superiori a quelli previsti dalle tariffe professionali
- ogni notizia appresa, documentata o comunque ritenuta fondata, relativa ad illeciti considerati dal decreto (o a comportamenti ad essi strumentali), gli esiti di eventuali controlli esercitati da enti o organismi pubblici, ivi compreso il Socio

Con riferimento al settore sicurezza lavoratori:

- variazioni nel sistema di deleghe conferite in materie della sicurezza;
- date e contenuti degli interventi formativi erogati in materia di sicurezza sul lavoro;
- le date delle riunioni obbligatorie (di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008) tenute con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i responsabili del servizio prevenzione e protezione ed i medici competenti se nominati
- le date degli aggiornamenti del DVR;
- gli esiti di ispezioni interne per la verifica del rispetto della normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- eventuali anomalie ravvisate nella gestione della sorveglianza sanitaria sulle persone e luoghi di lavoro;
- situazione riepilogativa degli infortuni sul lavoro verificatisi e delle eventuali iniziative intraprese a fronte di loro concentrazioni anomale;
- gli esiti di ispezioni da parte di autorità esterne relative agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008

Con riferimento al settore servizi a rete:

- individuazione di eventuali nuovi rischi informatici
- variazioni nelle regole di sicurezza informatica
- variazioni dell'amministratore di rete o nei rapporti formali con il SIA

L'Amministratore Unico ed il direttore inoltre sono tenuti a riferire con immediatezza, a prescindere dall'informativa periodica, ogni notizia appresa, documentata o comunque ritenuta fondata, relativa a illeciti considerati dal decreto 231 o a comportamenti ad essi strumentali.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

SEZIONE SPECIALE

Piano triennale di prevenzione della corruzione

ai sensi dell'art.34 della legge 6 novembre 2012 n. 190
e del punto 3.1.1 del Piano Nazionale Anticorruzione

1. Quadro normativo

La legge 6 novembre 2012 n. 190, al fine di contrastare il fenomeno della corruzione nella Pubblica Amministrazione, ha previsto un articolato sistema di prevenzione che, a livello nazionale, si concreta nell'adozione di un Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dall'ANAC.

I piani di prevenzione della corruzione sono lo strumento attraverso il quale le Amministrazioni individuano le strategie e gli strumenti prioritari per prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione.

Giova evidenziare che, come precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare 1/2013, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, ovverosia comprensivo di tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività proprie dell'Amministrazione, <si verifichi l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati>. Pertanto, le fattispecie che rilevano sono più ampie della corruzione come disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter Codice penale, ma comprendono sia l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I del Codice penale, che tutte le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - si evidenzia “un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite”.

La normativa di cui è destinataria l'Università di Palermo come Amministrazione centrale si estende a SINTESI, seppur nelle forme applicabili ad un ente di diritto privato e per effetto della particolare natura di società *in house*, interamente controllata dal socio pubblico soggetta a controllo analogo.

Infatti SINTESI, in qualità di società partecipata dall'Università di Palermo, rientra certamente nella fattispecie di quegli enti espressamente richiamati dalla Legge 190/2012, art.1 comma 34, laddove si stabilisce che si applicano le disposizioni dei commi dal 15 al 33 (trasparenza, arbitrato, diritto di accesso) limitatamente alle attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Ma in senso più estensivo, quindi anche per attività diverse da quelle espressamente richiamate dalla sopraccitata norma, SINTESI è soggetta alle disposizioni di cui ai commi dal 15 al 33, in virtù della sua natura di società *in house*.

Al punto 3.1.1 il PNA detta le regole e gli adempimenti applicabili agli enti di diritto privato in controllo pubblico, prevedendo che tali enti debbano introdurre e implementare adeguate misure organizzative e gestionali, eventualmente facendo perno sui modelli di gestione di organizzazione e gestione del rischio adottati sulla base del D.lgs. 231/2001, ma estendendo l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ma anche a tutti quelli considerati nella L. 190/2012. Tali modelli denominati "Piani triennali di prevenzione della corruzione" (PTPC) devono essere trasmessi all'Amministrazione pubblica vigilante ed essere pubblicati sui siti web istituzionali.

Gli enti richiamati hanno l'obbligo di nominare un Responsabile del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (RPC) che abbia anche la competenza ad effettuare la vigilanza, la contestazione e le segnalazioni previsti dall'art. 15 del D.lgs. 39 del 2013; devono inoltre definire nei propri modelli organizzativi appropriati meccanismi di *accountability* che consentano ai cittadini di avere notizie in merito a tutte le misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione.

L'ente vigilato e l'Amministrazione vigilante devono altresì dotarsi di un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure sopra indicate e realizzare un adeguato flusso di informazioni compresa la segnalazione di illeciti. Tale sistema di raccordo, con l'indicazione dei referenti, viene definito nel PTPC dell'Amministrazione vigilante e dell'ente vigilato (cfr. punto 12).

Il PNA richiama poi espressamente gli enti privati in controllo pubblico in tema di normativa sulla trasparenza, prevedendo che gli stessi siano tenuti ad assumere tempestivamente e senza ritardo ogni iniziativa utile e necessaria per l'attuazione delle prescrizioni in materia, attraverso la pubblicazione dei dati e informazioni richiesti nei siti istituzionali e infine prevede che tali enti

siano tenuti a conformarsi ai codici di comportamento eventualmente adottati da parte di associazioni rappresentative che abbiano ricevuto una valutazione di idoneità da parte del Ministero della giustizia ai sensi dell'art.6 e 7 del D.M. 201/2003.

Le società private in controllo pubblico sono destinatarie ancora della normativa in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e comunque di posizioni apicali e della formazione di Commissioni, assegnazioni ad uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione.

Il presente PTPC, coordinato con il PTPC elaborato dall'Università degli Studi di Palermo, viene formulato in conformità all'Allegato 1 al PNA per la parte applicabile agli enti privati. Gli ambiti di applicazione riguardano tutte le attività di SINTESI.

2. Oggetto e finalità del piano

Il PTPC ha le seguenti finalità:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Le finalità di cui sopra saranno perseguite attraverso le seguenti azioni:

- individuazione preventiva delle aree di attività maggiormente esposte al rischio della corruzione;
- coinvolgimento del Direttore e di tutto il personale nelle attività di analisi, valutazione, proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l'implementazione del piano;
- individuazione delle misure di carattere generale da adottare ai fini della prevenzione del rischio della corruzione;
- adozione di specifiche attività di formazione del RAP;
- adozione delle misure in materia di trasparenza previste dalla vigente normativa, ad integrazione ed in stretto coordinamento con il Piano triennale della trasparenza dell'Università di Palermo.

3. Responsabile del PTPC

Il RPC è individuato nella persona della Dott.ssa Delia Mignosi, lavoratrice dipendente della Società. Il presente PTPC è pubblicato sul sito istituzionale di SINTESI ed è altresì trasmesso per l'approvazione al Socio in qualità di Ente controllante e vigilante.

4. Gestione del rischio

La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi.

Una delle più rilevanti novità introdotte nel PTPC è costituita dall'applicazione dei principi del *risk management* per la gestione del rischio, intesa quale insieme di attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo la società con riferimento al rischio stesso. A tal fine, è stata utilizzata la procedura consigliata dallo stesso PNA, All.1 e desunta dai Principi e Linee Guida UNI ISO 31000:2010. Per la ridotta dimensione dell'azienda, l'analisi del rischio è stata condotta dal RPC, coinvolgendo tutto il Personale dipendente.

L'analisi del rischio è stata così condotta:

- A. individuazione delle aree di rischio
- B. mappatura dei processi afferenti le aree di rischio
- C. identificazione e valutazione del rischio per ciascun processo
- D. trattamento del rischio.

A. Individuazione delle aree di rischio

Considerato che SINTESI è una piccola realtà che svolge attività esclusiva per il Socio, è possibile individuare le seguenti 3 aree di rischio:

- acquisizione del contratto/i di servizio;
- acquisizione e progressione del personale;
- affidamento di lavori, servizi e forniture.

B. Mappatura dei processi afferenti le aree di rischio

La seguente tabella individua i processi afferenti alle 3 aree di rischio:

tab. 1 – mappatura processi

Area	Processi	Responsabilità
Acquisizione del contratto/i di servizio	Stipula dell'accordo quadro triennale	Amministratore Unico CdA Università di Palermo
	Stipula del contratto/i annuali	Amministratore Unico CdA Università di Palermo
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Amministratore Unico CdA di Palermo
	Progressioni in carriera	Amministratore Unico CdA Università di Palermo
	Conferimento incarichi di collaborazione	Amministratore Unico CdA di Palermo
Affidamenti di lavori, servizi e forniture	Acquisti di materiali di consumo, attrezzature e servizi	Amministratore Unico

C. Identificazione e valutazione del rischio per ciascun processo

La seguente tabella identifica i rischi relativi a ciascun processo:

tab. 2 – identificazione rischi

Area	Processi	Rischi
Acquisizione del contratto/i di servizio	Stipula dell'accordo quadro triennale	<ul style="list-style-type: none"> Eccessiva valutazione del tetto massimo di affidamento per la società <i>in-house</i>
	Stipula del contratto/i annuali	<ul style="list-style-type: none"> Eccessiva valutazione dell'importo del contratto/i annuali
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	<ul style="list-style-type: none"> Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari Irregolare composizione della Commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di

		reclutare candidati particolari
	Progressioni in carriera	<ul style="list-style-type: none"> Valutazioni formulate allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
	Conferimento incarichi di collaborazione	<ul style="list-style-type: none"> Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
Affidamenti di lavori, servizi e forniture	Acquisti di materiali di consumo, attrezzature e servizi	<ul style="list-style-type: none"> Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto

I rischi di cui sopra sono stati valutati dal RPC, anche attraverso interviste ai soggetti interessati, attraverso il ricorso di una scala *Likert* su 5 livelli:

Livello 1, rischio molto basso

Livello 2, rischio basso

Livello 3, rischio medio

Livello 4, rischio alto

Livello 5, rischio molto alto

I risultati della valutazione dei rischi sono riportati nella seguente tabella:

<i>tab. 3 – valutazione rischi</i>		
Processi	Valutazione ex-ante del rischio	Note di motivazione della valutazione ex-ante
Stipula dall'AQT	<ul style="list-style-type: none"> 1 	<ul style="list-style-type: none"> L'AQT è definito ed approvato dal CdA dell'Università in base al piano industriale. SINTESI non ha capacità negoziali Non esistono i presupposti per l'emergenza di un rischio da parte di SINTESI in quanto ogni utile della società <i>in house</i> ritorna al socio L'amministratore Unico non riceve compenso
Stipula del contratto/i annuali	<ul style="list-style-type: none"> 1 	<ul style="list-style-type: none"> Il contratto è definito ed approvato dal Dirigente dell'area dell'Università presso cui viene erogato il servizio Il pagamento avviene a rendicontazione dei costi sostenuti da SINTESI Non esistono i presupposti per l'emergenza di un rischio da parte di SINTESI in quanto ogni utile della società <i>in house</i> ritorna al socio

		<ul style="list-style-type: none"> L'amministratore Unico non riceve compenso
Reclutamento	<ul style="list-style-type: none"> 2 	<ul style="list-style-type: none"> Ogni attività di reclutamento è soggetta ad approvazione del CdA dell'Università di Palermo I documenti di programmazione definiscono l'eventuale assunzione di nuovo personale
Progressioni in carriera	<ul style="list-style-type: none"> 2 	<ul style="list-style-type: none"> Le progressioni in carriera sono limitate dalla dimensione della società, dall'attuale inquadramento e dalle prospettive di sviluppo
Conferimento incarichi di collaborazione	<ul style="list-style-type: none"> 3 	<ul style="list-style-type: none"> Ogni attività di conferimento incarichi è soggetta ad approvazione del CdA dell'Università di Palermo Il tetto per i conferimenti di incarichi di collaborazione è previsto dall'AQT
Acquisti di materiali di consumo, attrezzature e servizi	<ul style="list-style-type: none"> 3 	<ul style="list-style-type: none"> Il tetto per gli acquisti di materiali di consumo ed attrezzature è previsto dall'AQT

D. Trattamento del rischio

La seguente tabella evidenzia le misure da adottare per il trattamento del rischio:

<i>tab. 4 – trattamento rischi</i>		
Misura	Descrizione	Obiettivi
Controllo analogo	Controllo esercitato dal socio	<ul style="list-style-type: none"> Esercitare un controllo sulla società <i>in house</i> alla stessa stregua dell'Amministrazione di appartenenza. Il controllo analogo è previsto dalla Statuto di SINTESI ed esercitato dal CdA dell'Università di Palermo
Trasparenza	Consiste in una serie di attività volte ad assicurare la piena accessibilità delle informazioni rilevanti sull'Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> Assicurare il buon andamento dell'Amministrazione e migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività
Codice di Comportamento	Deve essere definito sia a livello nazionale che dalle singole amministrazioni; le	<ul style="list-style-type: none"> Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà,

	norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa	<p>imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico</p> <p>Nel caso di SINTESI verrà assunto il Codice di Comportamento dell'Università di Palermo</p>
Astensione in caso di Conflitto di Interessi	Consiste nell'obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale, e nel dovere di segnalazione in carico ai soggetti che si trovino in tali situazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi
Commissioni, assegnazioni ad uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione	Consiste nel divieto di nominare come membri di Commissioni di aggiudicazione di gare, in qualità di segretari, o come preposti alla gestione di risorse finanziarie (etc.), soggetti che hanno riportato condanne, anche non passate in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione (ai sensi del capo I Titolo II, secondo libro del Cod.p.)	<ul style="list-style-type: none"> • Evitare che, all'interno degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle Amministrazioni, vi siano soggetti condannati (anche con sentenza non definitiva) per Reati e Delitti contro la Pubblica Amministrazione
<i>Whistleblowing</i>	Si tratta della messa in opera di misure a tutela dei dipendenti che segnalano illeciti	<p>Garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la tutela dell'anonimato • il divieto di discriminazione nei confronti del <i>whistleblower</i>
Formazione	Si tratta della realizzazione di attività di formazione dei soggetti chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio di corruzione sui temi dell'etica e della legalità	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurare la diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati e di una maggiore conoscenza e consapevolezza delle proprie azioni all'interno dell'Amministrazione

5. Controllo e prevenzione del rischio

La seguente tabella evidenzia le azioni che saranno messe in atto presso la Società per l'abbattimento del livello di rischio evidenziato precedentemente e la valutazione del rischio residuo per ciascuna area di rischio:

<i>tab. 5 – azioni di prevenzione</i>				
Processi	Valutazione ex-ante del rischio	Azioni di prevenzione del rischio da intraprendere entro il 31.12.2014	Azione intrapresa (SI/NO)	Rischio residuo
Stipula dell'AQT	• 1	• Trasparenza		• 1
Stipula del contratto/i annuali	• 1	• Trasparenza		• 1
Reclutamento	• 2	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo analogo • Codice di comportamento • Astensione in caso di conflitto di interessi • Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione • <i>Whistleblowing</i> • Trasparenza • Formazione 		• 1
Progressioni in carriera	• 2	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo analogo • Codice di comportamento • Astensione in caso di conflitto di interessi • Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione 		• 1

		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Whistleblowing</i> • Trasparenza • Formazione 		
Conferimento incarichi di collaborazione	<ul style="list-style-type: none"> • 3 	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo analogo • Codice di comportamento • Astensione in caso di conflitto di interessi • Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione • <i>Whistleblowing</i> • Trasparenza • Formazione 		<ul style="list-style-type: none"> • 1
Acquisti di materiali di consumo, attrezzature e servizi	<ul style="list-style-type: none"> • 3 	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento • Astensione in caso di conflitto di interessi • <i>Whistleblowing</i> • Trasparenza • Formazione 		<ul style="list-style-type: none"> • 1

6. Formazione

La Società, oltre alla formazione interna, ha richiesto al Socio di partecipare alle attività formative del Socio stesso in materia di prevenzione della corruzione previsti dal punto 3.1.12 del PNA, sia a livello generale, con tutti i dipendenti, che a livello specifico con il RPC.

7. Informazione

Tutti i dipendenti, sono stati informati sul dovere di segnalare l'esistenza di comportamenti che possano eventualmente integrare, anche solo potenzialmente, casi di corruzione ed illegalità, ferma restando la responsabilità correlata alle ipotesi di calunnia e diffamazione. Il RPC adotterà

le opportune iniziative per informare i dipendenti su tutti gli aspetti della normativa anticorruzione che riguardano i diritti ed i doveri dei lavoratori.

8. Codice di comportamento

SINTESI ha adottato il codice di comportamento dell'Università di Palermo, per le parti riferibili ai processi in atto presso la Società anche in ragione della immedesimazione delle prassi e delle regole seguite da SINTESI nelle procedure espletate dal Socio.

9. Obblighi sull'attività svolta

Per consentire al Responsabile della prevenzione e della corruzione dell'Amministrazione vigilante di adempiere all'art. 1 comma 14 della Legge n. 190/2012, il RPC di SINTESI entro il mese di novembre di ogni anno, relaziona sui risultati dell'attività svolta e pubblica la relazione sul sito web istituzionale.

10. Sistema di raccordo

SINTESI adotterà il sistema di raccordo dell'Amministrazione vigilante per monitorare tutte le informazioni sull'attuazione del piano e condividere le eventuali segnalazioni di illeciti.

Il RPC dell'ente vigilato è il referente per il sistema di raccordo.

Nella seguente tabella si riepilogano alcuni dati del PTPC:

11. Dati del PTPC

<i>tab. 6 – dati generali</i>	
RPC	Dott. Giovanni Galante
Elaborazione e trasmissione del PTPT (terza revisione 1.4)	Piano elaborato dal RPC chiuso alla data del 30.11.2018
Aggiornamenti PTPT	1.5 aggiornamento dei 1.2.2019 (nominativo RPC e numero lavoratori)
Referente del sistema di raccordo	RPC

Sito WEB istituzionale	http://sintesi.unipa.it
Scadenza relazione annuale del RPC	30 novembre
Approvazione del PTPC da parte dell'Amministrazione vigilante	<i>in corso</i>
Pubblicazione PTPC sul sito web istituzionale	Effettuata
Dati dimensionali SINTESI: numero dipendenti	6 lavoratori subordinati: - 5 impiegati - 1 dirigente (direttore)
Dati dimensionali SINTESI: fatturato	197.854 € (media ultimi tre anni)

La misura della trasparenza

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

1. Quadro normativo

La legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", attribuisce al principio di trasparenza un ruolo cardine nelle politiche di prevenzione e contrasto alla corruzione. In attuazione di questo principio fondamentale, si inserisce il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (come modificato dal D. Lgs. 97/2016) recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata all'istituzione di forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013).

L'A.N.A.C., con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", ha stabilito che "al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, le società definiscono e adottano un "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" in cui sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare.

Il quadro di riferimento può essere, pertanto, sintetizzato nel modo seguente:

- D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- Delibera A.N.A.C. del 4 luglio 2013, n. 50 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016"
- D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 del Garante per la protezione dei dati personali "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"
- D. Lgs. n. 36/2006 "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico"
- Delibera A.N.A.C. del 17 giugno 2015, n. 8 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"
- Provvedimento n. 92 del 3 marzo 2016 del Garante per la protezione dei dati personali "Parere su uno schema di decreto legislativo concernente la revisione e semplificazione delle disposizioni di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"

2. Obiettivi e contenuti

La Società ha predisposto all'interno del proprio sito istituzionale una specifica area denominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" all'interno della quale sono pubblicati i dati, le informazioni e i documenti previsti dal combinato disposto delle normative applicabili.

La predisposizione e successiva attuazione di un programma per assicurare il regolare aggiornamento di tale area si configura come un ulteriore strumento di pianificazione e controllo a supporto del processo volto a garantire il rispetto della normativa vigente.

I contenuti pubblicati nell'area "Amministrazione Trasparente" sono in linea con quanto riportato nell'allegato "Struttura delle informazioni sui siti istituzionali" al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, articolato in sotto-sezioni di primo e secondo livello.

Il Programma è infine completato da una serie di disposizioni ulteriori in materia di tutela dei dati personali (da adottarsi qualora riportati nei contenuti oggetto di pubblicazione), dalla descrizione dei compiti ed obblighi del Responsabile per la Trasparenza ed infine dalle misure e iniziative previste nell'arco del triennio, volte a garantire sia un adeguato livello di trasparenza, sia la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità (art. 10, c.1 del D. Lgs. n. 33/2013).

Le misure del presente Programma sono collegate, sotto l'indirizzo del Responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (così come prescritto dall'art. 10, c.2 del D. Lgs. n. 33/2013).

3. Trasparenza e tutela dei dati personali

Al fine di contemperare le esigenze di trasparenza e pubblicità dettate in ultima istanza dal D. Lgs. 33/2013 con gli obblighi di tutela e protezione dei dati personali (così come prescritti dal D. Lgs. 196/2003), il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato uno specifico provvedimento intitolato "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati".

Nello specifico provvedimento il Garante ha ribadito che i principi e la disciplina di protezione dei dati personali devono essere rispettati anche nell'attività di pubblicazione dei dati sul web per finalità di trasparenza, individuando una serie di cautele ed accorgimenti che i soggetti destinatari degli obblighi del succitato D. Lgs. 33/2013 sono tenuti ad adottare previa diffusione sul web di eventuali dati personali.

Da tale premessa, in estrema sintesi ne deriva che nelle attività di diffusione e pubblicazione deve essere garantito l'assoluto rispetto dei principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza degli eventuali dati personali contenuti nei documenti assoggettati agli obblighi di pubblicazione.

Conseguentemente la Società nell'adempiere agli obblighi di trasparenza applicabili, nei casi in cui la pubblicazione preveda anche dati personali è tenuta a:

- verificare l'effettiva esistenza di una specifica norma di legge o di regolamento che preveda tale pubblicazione; la pubblicazione sarà comunque effettuata "riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (Art. 3, D. Lgs. 196/2003)"
- rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o eccedenti alle finalità della pubblicazione in maniera proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita;
- non diffondere e/o pubblicare eventuali dati sensibili (per i quali per finalità di trasparenza è prescritto il divieto assoluto di diffusione) e pubblicare eventuali dati giudiziari solo se indispensabili per raggiungere le finalità della pubblicazione.

Nella medesima direzione il parere dello stesso Garante espresso con il Provvedimento n. 92 del 3 marzo 2016, con il quale si propone di razionalizzare e rimodulare gli obblighi di pubblicazione in funzione di tre criteri essenziali:

- grado di esposizione dei singoli titolari di funzioni pubbliche al rischio corruttivo,
- funzionalità del dato da pubblicare rispetto alla effettiva necessità di conoscenza da parte dei cittadini
- bilanciamento delle esigenze di trasparenza con il diritto alla protezione dei dati.

Il tema dell'applicazione delle disposizioni sulla trasparenza da parte della pubblica amministrazione è, infatti, particolarmente complesso e necessita di un approccio equilibrato per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati possano essere gravemente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di documenti che riportino delicate informazioni personali.

L'Autorità ha chiesto di precisare meglio l'estensione degli obblighi di trasparenza, definendoli in maniera puntuale e non con un generico ed indeterminato rinvio alla "normativa vigente".

Inoltre, ove si richieda di accedere a dati personali, il Garante propone di accogliere l'istanza solo se funzionale a un interesse ritenuto prevalente rispetto al diritto alla riservatezza, ovvero oscurando i dati personali presenti. Il Garante suggerisce, altresì, di demandare a un regolamento attuativo l'individuazione, nel dettaglio, delle categorie di dati e documenti suscettibili di accesso e dei casi di rigetto dell'istanza.

L'Autorità suggerisce, infine, di disciplinare con criteri di maggiore proporzionalità gli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali per il personale pubblico (e i relativi coniugi e parenti entro il secondo grado), modulando gli obblighi di trasparenza a seconda del ruolo e della carica ricoperta.

4. Indicazioni per specifici obblighi di pubblicazione

Al fine di garantire il rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza nella diffusione di dati personali, il Garante ha fornito all'interno delle Linee guida succitate ulteriori indicazioni, da adottarsi nella pubblicazione sul sito istituzionale, relative a specifiche tipologie di contenuto.

Tutto ciò premesso, nella piena consapevolezza e condivisione che le prescrizioni di pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs. n.33/2013 assumono un ruolo decisivo per la lotta alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione, si è cercato, nella pubblicazione dei dati afferenti i dirigenti

della società e più in generale sul personale (ivi inclusi collaboratori e consulenti), di fornire informazioni e dati ampiamente esaustivi, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, avuto riguardo, comunque, alla reale consistenza dei dati da pubblicare (che dovrebbero essere esclusivamente ascrivibili ad "attività di pubblico interesse" – cfr. art.11) ed alla natura "privatistica" di SINTESI nella disciplina dei rapporti di lavoro, come acclarato da un consolidato e univoco orientamento giurisprudenziale. Tenuto conto della natura privatistica della società (quanto meno per la parte afferente la disciplina dei rapporti di lavoro) il management societario ha, tuttavia, condiviso la necessità di fornire informazioni e dati ampiamente esaustivi, nell'intento di fornire, in linea con la politica aziendale, il proprio fattivo contributo nella lotta alla corruzione e all'illegalità.

5. Ulteriori prescrizioni e misure tecniche

L'art. 6 del D. Lgs. 33/2013 sancisce espressamente l'obbligo per i soggetti titolari dei dati oggetto di pubblicazione di garantirne costantemente la qualità in termini di integrità, completezza e facilità di consultazione degli stessi; tale disposizione risulta quindi applicabile anche ai dati personali che, conseguentemente devono essere esatti, aggiornati e contestualizzati, comportando ai fini della trasparenza l'obbligo di provvedere alla periodica verifica dell'attualità delle informazioni pubblicate, nonché alla loro eventuale rettifica o aggiornamento qualora necessario e/o su richiesta del diretto interessato. La necessità di contemperare gli obblighi legati alla trasparenza ed i doveri di riservatezza in tema di privacy trova ulteriore espressione al successivo art. 7 del D. Lgs. 33/2013 che regola la possibilità di riutilizzo da parte di soggetti terzi dei dati pubblicati, di fatto subordinandolo al rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali ed alle disposizioni di cui al D. Lgs.36/2006 di recepimento della direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

Al fine quindi di ridurre il livello di rischio associato all'eventuale utilizzo indebito di dati personali pubblicati, appare opportuno, per il soggetto chiamato a dare attuazione agli obblighi di pubblicazione sul proprio sito istituzionale, prevedere l'inserimento di un avviso di carattere generale con cui si informi il pubblico che i dati personali pubblicati sono "riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo dei dati pubblici, in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali".

6. Sito istituzionale, responsabile della pubblicazione

(<http://www.unipa.it/strutture/sintesi/Amministrazione-trasparente>)

SINTESI ha introdotto all'interno del proprio sito istituzionale, aggiornato in ottemperanza alla normativa di cui in argomento, la sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

I documenti sono forniti in formato aperto secondo lo schema predisposto dall'ANAC con la delibera 50/2013 e per quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.

Sono stati inoltre oscurati i dati personali non rilevanti secondo le prescrizioni della delibera ANAC n°1309 del 28.12.2016.

Il Responsabile per la Trasparenza (cfr. punto 8) è altresì responsabile della pubblicazione dei dati, in considerazione della struttura organizzativa minimale della Società, non essendovi infatti alcuna articolazione in uffici che richieda la individuazione di diversi addetti e responsabili.

7. Evoluzione del sito

Il periodo di ritenzione dei dati oggetto di pubblicazione è esplicitamente determinato dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013: "i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ... sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli artt. 14, c. 2, e 15, c. 4" del medesimo decreto.

Sarà necessario, quindi, corredare le sezioni del sito con le indicazioni delle date di creazione e di "ultimo aggiornamento" dei relativi contenuti sia al fine di ottemperare al principio di proporzionalità nel trattamento dati personali, sia per garantirne – e darne relativa evidenza – l'adeguato aggiornamento. Inoltre, la data di creazione del contenuto appare essenziale al fine di organizzare e pianificare la trasposizione nella sezione "Archivio" dei dati obsoleti, una volta decorsi i termini di pubblicazione.

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 8, i documenti, le informazioni e i dati saranno comunque conservati e resi disponibili all'interno della sottosezione di "Archivio" (in corso di realizzazione), collocata nella sezione "Amministrazione Trasparente".

In riferimento all'applicazione del principio di proporzionalità relativamente al mantenimento della diffusione dei dati personali nei siti web istituzionali, rilevano, infine, le disposizioni impartite dal Garante: non può configurarsi, infatti, un semplice trasferimento dei documenti dalla relativa sezione attiva del sito alla sottosezione di "Archivio" ma si richiede l'adozione di ulteriori misure tecniche al fine di non consentire la "diffusione sine die" dei dati personali in essa contenuti. L'assolvimento dell'adempimento di conseguenza può essere realizzato alternativamente procedendo all'anonimizzazione dei dati in questione oppure attraverso l'implementazione di un sistema di accesso controllato.

8. Il Responsabile per la trasparenza

Come prescritto dall'art. 43 D. Lgs. n. 33/2013, il Responsabile per la Trasparenza ha l'obbligo di:

- vigilare continuativamente sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti, garantendo la completezza e l'integrità dei dati pubblicati e richiedendo - qualora ne riscontri la necessità - eventuali modifiche e/o integrazioni
- provvedere all'aggiornamento annuale del presente Programma
- assicurare la regolare attuazione dell'istituto dell'accesso civico secondo quanto disposto dall'art. 5 D. Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 4 L.P. n. 4/2014.

Le funzioni di Responsabile per la Trasparenza sono assolte dalla dott.ssa Delia Mignosi, lavoratrice dipendente della società.

9. Accesso civico

Sono state introdotte rilevanti novità in materia di accesso civico - fermo restando la disciplina del cosiddetto accesso civico semplice, relativo cioè ai documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria - dal D.Lgs.7/2016 (e dalla delibera ANAC n°1309/2016), con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (accesso civico cosiddetto generalizzato).

La Società ha fornito in un'apposita sezione del sito, il registro degli accessi ed un modello liberamente adattabile di domanda di accesso civico, dando indicazione del responsabile a cui inviare le richieste con le relative modalità.

10. Obiettivi del programma nel triennio 2019-2021

Nell'ottica del perseguimento della trasparenza come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività, SINTESI ha definito una serie di iniziative da attuare nell'arco del triennio 2019-2021:

- promuovere la diffusione e sviluppo della cultura dell'integrità e legalità attraverso l'erogazione di specifiche sessioni informative
- creazione, popolamento ed alimentazione della sezione del sito "Dati Ulteriori", attraverso l'individuazione di eventuali altre categorie di contenuti o informazioni che, ancorché non soggette ad obbligo di pubblicazione, possano ulteriormente migliorare il livello di prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità.